

**COMUNE DI MANFREDONIA**  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**  
*Normativa di Attuazione*



**COMUNE DI MANFREDONIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO E NORME TECNICHE PER LA  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

***(In attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale)***  
***Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n° 3 del 12.02.2002, approvato  
con Del di G.P. n° 843 del 30.12.2006***

## **INDICE DEI CONTENUTI**

### **PARTE PRIMA**

#### **Capo I - Principi generali**

<b>Art. 1</b>	<b>Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale .....</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale .....</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Ambito di applicazione .....</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Soggetti interessati .....</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Definizioni .....</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica .....</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica .....</b>	<b>Pag. 15</b>

#### **Capo II - Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose**

<b>Art. 8</b>	<b>Rispetto dei limiti .....</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico .....</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive .....</b>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo .....</b>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto .....</b>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi e particolareggiati .....</b>	<b>Pag. 22</b>

#### **Capo III - Disciplina delle attività rumorose e temporanee**

<b>Art. 14</b>	<b>Declaratoria di attività rumorosa temporanea .....</b>	<b>Pag. 24</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili .....</b>	<b>Pag. 24</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere .....</b>	<b>Pag. 25</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le</b>	

	<i>manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili</i> .....	<i>Pag. 26</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Diffusione sonora ed uso di strumenti musicali all'aperto</i> .....	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Manifestazioni all'aperto</i> .....	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Orari delle attività rumorose</i> .....	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Impianti a ciclo produttivo continuo</i> .....	<i>Pag. 29</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Lavoro all'aperto</i> .....	<i>Pag. 29</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Lavori occasionali e di manutenzione edilizia</i> .....	<i>Pag. 29</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico</i> .....	<i>Pag. 29</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Uso degli elettrodomestici</i> .....	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Locali per uso sportivo, intrattenimento e spettacolo</i> .....	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Manifestazioni in luoghi chiusi</i> .....	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Attività professionali della musica e dello spettacolo</i> .....	<i>Pag. 31</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Suono delle campane</i> .....	<i>Pag. 31</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Sirene ed allarmi sonori</i> .....	<i>Pag. 32</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Animali domestici</i> .....	<i>Pag. 32</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Armi da fuoco, esplosivi, fuochi pirotecnici</i> .....	<i>Pag. 33</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Sorvoli</i> .....	<i>Pag. 34</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo</i> .....	<i>Pag. 34</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Altre disposizioni</i> .....	<i>Pag. 36</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali</i> .....	<i>Pag. 36</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani</i> .....	<i>Pag. 36</i>
	 <i>Capo IV - Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Requisiti minimi da garantire</i> .....	<i>Pag. 38</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica</i> .....	<i>Pag. 38</i>
	 <i>Capo V - Norme transitorie</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto</i> .....	<i>Pag. 39</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato</i> .....	<i>Pag. 40</i>

**Capo VI - Vigilanza e sanzioni**

<b>Art. 42</b>	<b><i>Vigilanza e controlli</i></b> .....	<b>Pag. 41</b>
<b>Art. 43</b>	<b><i>Sanzioni amministrative</i></b> .....	<b>Pag. 41</b>

## **PARTE SECONDA**

### **Capo I - Norme di igiene e regolamentazione della circolazione e delle attività**

<b>Art. 44</b>	<b><i>Circolazione</i></b> .....	<b>Pag. 43</b>
<b>Art. 45</b>	<b><i>Classificazione funzionale delle strade</i></b> .....	<b>Pag. 43</b>
<b>Art. 46</b>	<b><i>Uso dell'auto e dei mezzi di trasporto</i></b> .....	<b>Pag. 44</b>
<b>Art. 47</b>	<b><i>Limiti di velocità</i></b> .....	<b>Pag. 44</b>
<b>Art. 48</b>	<b><i>Dispositivo di segnalazione acustica</i></b> .....	<b>Pag. 44</b>
<b>Art. 49</b>	<b><i>Circolazione dei mezzi commerciali</i></b> .....	<b>Pag. 44</b>
<b>Art. 50</b>	<b><i>Operazioni di carico e scarico</i></b> .....	<b>Pag. 45</b>
<b>Art. 51</b>	<b><i>Trasporti collettivi</i></b> .....	<b>Pag. 45</b>
<b>Art. 52</b>	<b><i>Informazione in materia di traffico</i></b> .....	<b>Pag. 45</b>
<b>Art. 53</b>	<b><i>Manutenzione delle strade ed impianti di servizi di pubblica utilità</i></b> .....	<b>Pag. 45</b>

## **PARTE TERZA**

### **Capo I - Disciplina delle attività e degli impianti**

<b>Art. 54</b>	<b><i>Criterio generale</i></b> .....	<b>Pag. 47</b>
<b>Art. 55</b>	<b><i>Installazione e uso di macchine e strumenti di lavoro</i></b> .....	<b>Pag. 47</b>
<b>Art. 56</b>	<b><i>Attività industriali e artigianali</i></b> .....	<b>Pag. 47</b>
<b>Art. 57</b>	<b><i>Attività industriali ed artigianali localizzate a ridosso del confine comunale</i></b> .....	<b>Pag. 48</b>
<b>Art. 58</b>	<b><i>Laboratori artigianali di piccole dimensioni</i></b> .....	<b>Pag. 48</b>
<b>Art. 59</b>	<b><i>Centri commerciali, magazzini e depositi</i></b> .....	<b>Pag. 49</b>
<b>Art. 60</b>	<b><i>Uffici pubblici, scuole, case di cura</i></b> .....	<b>Pag. 49</b>
<b>Art. 61</b>	<b><i>Installazione di piccole apparecchiature ausiliare delle attività di commercio</i></b> .....	<b>Pag. 50</b>
<b>Art. 62</b>	<b><i>Installazione ed uso di aeratori e condizionatori d'aria</i></b> .....	<b>Pag. 50</b>
<b>Art. 63</b>	<b><i>Norme edilizie</i></b> .....	<b>Pag. 51</b>

## **PARTE QUARTA**

### **Capo I - Disciplina delle costruzioni**

<b>Art. 64</b>	<b><i>Costruzioni in prossimità di sorgenti sonore</i></b> .....	<b>Pag. 52</b>
<b>Art. 65</b>	<b><i>Costruzioni in prossimità di infrastrutture di trasporto</i></b> .....	<b>Pag. 52</b>

<b>Art. 66</b>	<b><i>Parcheggi di pertinenza</i></b> .....	<b>Pag. 52</b>
<b>Art. 67</b>	<b><i>Requisiti acustici passivi dei materiali</i></b> .....	<b>Pag. 53</b>
<b>Art. 68</b>	<b><i>Requisiti acustici passivi degli edifici</i></b> .....	<b>Pag. 54</b>
<b>Art. 69</b>	<b><i>Limitazioni alle zone edificabili</i></b> .....	<b>Pag. 54</b>
<b>Art. 70</b>	<b><i>Fasce di rispetto, di priorità, di pertinenza</i></b> .....	<b>Pag. 54</b>
<b>Art. 71</b>	<b><i>Requisiti delle zone edificabili in prossimità di infrastrutture di trasporto</i></b> .....	<b>Pag. 55</b>
<b>Art. 72</b>	<b><i>Autorizzazioni a costruire nelle zone esposte ai rumori</i></b> .....	<b>Pag. 55</b>
<b>Art. 73</b>	<b><i>Ventilazione ed orientamento dei locali sensibili</i></b> .....	<b>Pag. 56</b>

## **PARTE QUINTA**

### **Capo I - Risanamento**

<b>Art. 74</b>	<b><i>Coordinamento delle attività di risanamento</i></b> .....	<b>Pag. 57</b>
<b>Art. 75</b>	<b><i>Strategie di intervento per il risanamento</i></b> .....	<b>Pag. 57</b>
<b>Art. 76</b>	<b><i>Piani di risanamento</i></b> .....	<b>Pag. 57</b>
<b>Art. 77</b>	<b><i>Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto</i></b> .....	<b>Pag. 58</b>
<b>Art. 78</b>	<b><i>Risanamento degli edifici ad elevata sensibilità preesistenti</i></b> .....	<b>Pag. 58</b>

## **PARTE SESTA**

### **Capo I - Disposizioni in materia di vibrazioni**

<b>Art. 79</b>	<b><i>Campo di applicazione</i></b> .....	<b>Pag. 59</b>
<b>Art. 80</b>	<b><i>Disciplina degli edifici</i></b> .....	<b>Pag. 59</b>
<b>Art. 81</b>	<b><i>Disciplina delle costruzioni</i></b> .....	<b>Pag. 59</b>
<b>Art. 82</b>	<b><i>Disciplina dei cantieri</i></b> .....	<b>Pag. 59</b>
<b>Art. 83</b>	<b><i>Disciplina delle attività</i></b> .....	<b>Pag. 60</b>
<b>Art. 84</b>	<b><i>Limitazioni alla circolazione di mezzi pesanti</i></b> .....	<b>Pag. 60</b>
<b>Art. 85</b>	<b><i>Disposizioni in materia di traffico</i></b> .....	<b>Pag. 60</b>
<b>Art. 86</b>	<b><i>Modalità di misura</i></b> .....	<b>Pag. 61</b>

## **PARTE SETTIMA**

### **Capo I - Adempimenti**

<b>Art. 87</b>	<b><i>Istituzione dell'ufficio ambiente</i></b> .....	<b>Pag. 62</b>
<b>Art. 88</b>	<b><i>Organico e competenze dell'ufficio ambiente</i></b> .....	<b>Pag. 62</b>
<b>Art. 89</b>	<b><i>Concessione edilizia, autorizzazione, D.I.A.</i></b> .....	<b>Pag. 63</b>

<b>Art. 90</b>	<b>Presentazione delle domande per l'esercizio di nuove attività</b>	<b>Pag. 64</b>
<b>Art. 91</b>	<b>Agibilità / abitabilità, autorizzazione</b>	<b>Pag. 65</b>
<b>Art. 92</b>	<b>Cessione di attività</b>	<b>Pag. 67</b>
<b>Art. 93</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Pag. 67</b>
<b>Art. 94</b>	<b>Restrizioni ai limiti massimi consentiti</b>	<b>Pag. 67</b>
<b>Art. 95</b>	<b>Deroghe</b>	<b>Pag. 67</b>
<b>Art. 96</b>	<b>Spese</b>	<b>Pag. 67</b>
<b>Art. 97</b>	<b>Collaudi e controlli</b>	<b>Pag. 68</b>
<b>Art. 98</b>	<b>Violazioni</b>	<b>Pag. 68</b>
<b>Art. 99</b>	<b>Provvedimenti</b>	<b>Pag. 69</b>
<b>Art. 100</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Pag. 69</b>
<b>Art. 101</b>	<b>Altre disposizioni</b>	<b>Pag. 69</b>

## **PARTE OTTAVA**

### **Capo I - Strumentazione e criteri di misura**

<b>Art. 102</b>	<b>Strumentazione di misura</b>	<b>Pag. 70</b>
<b>Art. 103</b>	<b>Criteri di rilevamento</b>	<b>Pag. 70</b>
<b>Art. 104</b>	<b>Descrizione della sorgente e dell'evento</b>	<b>Pag. 71</b>
<b>Art. 105</b>	<b>Localizzazione delle postazioni di misura</b>	<b>Pag. 72</b>
<b>Art. 106</b>	<b>Onde stazionarie</b>	<b>Pag. 72</b>

### **Capo II - Norme finali**

<b>Art. 107</b>	<b>Abrogazioni</b>	<b>Pag. 73</b>
<b>Art. 108</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 73</b>
<b>Art. 109</b>	<b>Norme finali</b>	<b>Pag. 73</b>

## **APPENDICE**

<i>Tabella Allegate al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"</i>	<b>Pag. 74</b>
---	----------------

## **PARTE PRIMA**

### **Capo I - Principi generali**

#### **ART. 1 Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale**

Nel caso specifico l'azione amministrativa del Comune di Manfredonia (provincia di Foggia) è stata improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Ai fini dell'individuazione dei:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **valori limite assoluti di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- **valori limite differenziali di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

così come definiti dall'articolo 2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995, stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 -*"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*- e riportati in Appendice alla presente Normativa di Attuazione, il territorio del Comune di Manfredonia è stato suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni:

### **CLASSE I**

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione.

### **CLASSE II**

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa. Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale. Aree di interesse turistico - paesaggistico. Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

### **CLASSE III**

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

### **CLASSE IV**

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie. Aree in prossimità della viabilità primaria. Aree in prossimità di linee ferroviarie. Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

### **CLASSE V**

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

### **CLASSE VI**

Aree industriali, ovvero aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

## ***ART. 2 Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale***

La zonizzazione acustica del territorio comunale disciplina le attività e le strategie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rumori molesti o dannosi perseguendo i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del piano di Risanamento Acustico di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 ed al successivo D.P.C.M. del 14 novembre 1997 articolo 6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- della Direttiva Comunitaria n° 337 del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n° 337 - "Regolamentazione della pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n° 349 recante istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" -;
- del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n° 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n° 377" -;

- del D.P.C.M. 1 marzo 1991 - "Limiti massimi di esposizione al, rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 1991" -;
- del D.Lgs. del 15 agosto 1991 n° 277 - "Attuazione delle direttive n° 80/11071CEE, n° 82/6051CEE, n° 83/4771CEE e n° 86/1881CEE in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990 n° 212;
- del D.P.R. del 24 luglio 1996 n° 459 - "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine" -, e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368CEE, 93/44/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995;
- del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 - " Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" -;
- del D.P.C.M. del 18 settembre 1997 - "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" - i cui termini sono stati prorogati di 180 giorni con D.P.C.M. del 19 dicembre 1997;
- del D.P.C.M. 14 novembre 1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" -;
- del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" -;
- del D.M. Ambiente del 16 marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" -;
- della circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30 aprile 1966 n° 1769;

- del D.M. Sanità del 5 luglio 1975 - "Modificazioni delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione" -;
- del D.M. Istruzione del 18 dicembre 1975 - "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" - e del D.M. del 13 settembre 1997 contenente - "Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici" -;
- del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 - "Nuovo codice della strada" -, della Delibera CIPE del 07.04.1993 attuazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e delle - "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" - del Ministero dei Lavori Pubblici G.U. n° 77 del 24 giugno 1995;
- degli articoli n° 844 del Codice Civile e n° 659 del Codice Penale.

Il presente regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina delle attività rumorose e delle costruzioni già in vigore alla data di emanazione di ciascuno dei decreti elencati al precedente articolo 1.

### **ART. 3    *Ambito di applicazione***

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale e di emissione delle vibrazioni in prossimità di edifici storici, o comunque costruiti prima del 1920;
- la limitazione delle emissioni di rumore e di vibrazioni prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore e di vibrazioni prodotte da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e la regolamentazione delle aree edificabili in

relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;

- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore ed alle vibrazioni di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori e/o di vibrazioni all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione dal rumore esterno rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e degli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;
- le modalità di monitoraggio del rumore e delle vibrazioni sia per la predisposizione di studi e progetti, sia durante l'esecuzione dei lavori, per le attività per le quali è richiesto il monitoraggio continuo;
- le opere soggette a collaudo funzionale ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 settembre 1966, del D.M. Sanità del 5 luglio 1975 e del D.M. Istruzione del 18 dicembre 1975;

esso non disciplina:

- la protezione dal rumore dei lavoratori negli ambienti di lavoro disciplinata dal D.Lgs. n° 277/91 e dal D.P.R. n° 459/96, fatta eccezione per il rumore che dall'interno dei luoghi di lavoro, o anche di sole di macchine od attrezzature utilizzate in ambiente esterno, si propaga all'esterno.

Al fine di una costante valutazione dello stato dell'ambiente, ed in ottemperanza della normativa vigente, i titolari di attività utilizzanti macchine ed apparecchiature rumorose, sono tenuti a comunicare all'ufficio competente la condizione acustica all'interno dei luoghi di lavoro e si impegnano, ove necessario, a adottare misure di contenimento

dell'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n° 277/91, atte a garantire al limite di proprietà i valori massimi di immissioni corrispondenti alle classi di destinazione d'uso dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, ed a garantire le condizioni ambientali previste dal presente regolamento.

**ART. 4    *Soggetti interessati***

Devono ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento, attuativo dei disposti legislativi sopra descritti, coloro i quali:

1. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai comma 2 - 3 - 4 dell'articolo 8 della Legge quadro n° 447 del 26 ottobre 1995, per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico, ovvero di compatibilità ambientale; sono tenute altresì all'adeguamento anche tutte le attività produttive esistenti per la verifica della rispondenza dei requisiti in relazione al rispetto delle disposizioni di legge;
2. sono possessori e/o gestori di impianti di produzione e/o macchine ed apparecchiature rumorose, in relazione alla certificazione acustica (se posseduta), per i quali, relativamente al loro funzionamento in opera, dovrà essere presentata relazione tecnica contenente la previsione di impatto del rumore e/o delle vibrazioni, ed in particolare la valutazione della propagazione nel tempo e nello spazio del rumore prodotto, anche in relazione di quanto previsto dal D.P.R. n° 459/96 e dall'articolo 9 del D. Lgs. n° 277/91;
3. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività temporanee, di manifestazioni sportive e di intrattenimento all'aperto, per le quali è richiesta la valutazione di impatto del rumore e/o delle vibrazioni, ed in particolare la valutazione della propagazione nel tempo e nello spazio del rumore prodotto, anche in relazione di quanto previsto dal D.P.R. n° 459/96 e dall'articolo 9 del D.Lgs. n° 277/91;
4. presentano istanza di rilascio di concessione edilizia per gli immobili ad uso residenziale e misto, relativamente sia alla valutazione di impatto del rumore c/o delle vibrazioni, sia il possesso dei requisiti acustici passivi; tale adempimento è dovuto anche nei casi di concessioni edilizie già concesse per le quali non è stato

ancora dato corso ai lavori;

5. presentano istanza di rilascio di concessione edilizia per gli immobili ad uso residenziale e misto, relativamente sia alla valutazione di impatto del rumore c/o delle vibrazioni, sia al possesso dei requisiti acustici passivi; tale adempimento è dovuto anche nei casi di concessioni edilizie già concesse per le quali non è stato ancora dato corso ai lavori e per la parte destinata ad attività produttive anche in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n° 459/96 e dall'articolo 9 del D.Lgs. n° 277/91;
6. effettuano lavori di demolizione, scavo, dumping, consolidamento, ed attività di cantiere edile e stradale.

In ottemperanza del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 sono tenuti altresì al rispetto dei limiti e dei requisiti acustici passivi, anche quegli interventi parziali su edifici e/o unità immobiliari che interessano:

- Il rifacimento e la ristrutturazione di partizioni orizzontali e/o verticali interne di separazione tra unità immobiliari distinte;
- Il rifacimento e la ristrutturazione di partizioni orizzontali e/o verticali esterne o di separazione tra unità immobiliari distinte;
- La costruzione e/o la modifica di servizi a funzionamento continuo e di servizi a funzionamento discontinuo a servizio di edifici di cui alla "Tabelle A" del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997.

Sono soggette al rispetto delle procedure e dei limiti su indicati anche le domande di concessione in sanatoria ed i condoni di qualunque natura. Sono soggetti al rispetto della normativa sui requisiti acustici degli edifici anche i lavori interni che per altri versi sono intesi soggetti a relazione asseverata, ed in particolare:

- I lavori interni relativi al rifacimento di pavimentazioni;
- I lavori interni relativi alla costruzione o al rifacimento di impianti tecnici idraulici, fognanti, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, di montacarichi e di ascensore, di amplificazione e diffusione sonora, ed ogni altro impianto in grado di produrre e/o trasmettere rumore e/o vibrazioni.

Alla domanda di licenza edilizia, di autorizzazione, di D.I.A., di relazione asseverata, relativa all'esecuzione di lavori interni e/o di costruzione o modifica di impianti tecnici, dovrà essere allegata la comunicazione redatta sul modello predisposto, comprendente lo studio di impatto acustico, ovvero relativo ai requisiti acustici passivi, redatto in conformità delle tabelle della normativa succitata. Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi su partizioni verticali ed orizzontali, per la sostituzioni di infissi e per gli impianti tecnologici, disciplinati dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, è necessario il collaudo funzionale sarà effettuato dai tecnici dell'ufficio ambiente dell'Assessorato all'Ambiente, o da strutture che l'ufficio ambiente potrà accreditare, od anche accreditate dall'I.N.C.E. Italia (Istituto Italiano per il Controllo del Rumore e delle Vibrazioni).

#### **ART. 5 Definizioni**

Ai fini della applicazione del presente regolamento si ritiene utile richiamare alcune definizioni, ripetizione od esplicative di quelle riportate all'articolo 2 della Legge quadro n° 447 del 26 ottobre 1995. Sono considerate "**attività rumorose**" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; ne fanno parte:

- le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma anche producono rumori e/o vibrazioni;
- ogni altra attività, cui al precedente articolo che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechino molestia al vicinato;
- le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi ma che interessano il territorio del comune di Manfredonia.

Le attività rumorose sono distinte per tipologia in sorgenti fisse, sorgenti mobili, attività umane. Sono considerate "**sorgenti fisse**":

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori e/o di vibrazioni;

- le infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse;
  - le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- Sono considerate "**sorgenti mobili**" tutto quanto non previsto nella definizione delle sorgenti fisse, ed in particolare:

- il traffico veicolare, ad esclusione del traffico autostradale e ferroviario e del traffico aereo, specificamente disciplinati rispettivamente D.M. Ambiente del 16 marzo 1998 e D.M. Ambiente del 31 ottobre 1996;
- le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura, i lavori domestici e di ausilio alle preparazioni alimentari;
- gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

Sono considerate "attività umane" ai fini dell'inquinamento acustico, tutte quelle attività che, a causa della notevole concentrazione numerica di individui, o di atteggiamenti inconsueti di alcuni, turbano la quiete pubblica e privata.

#### **ART. 6 Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Manfredonia i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n° 447 del 26 ottobre 1995. A far tempo dall'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti di benessere acustico prescritti dalla Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

#### **ART. 7 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica**

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche, mediante specifica

deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale. Nel caso di varianti al Piano Regolatore Generale, la zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'articolo 1 delle presenti norme di attuazione. Per le zone soggette a Piani Esecutivi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

## **Capo II - Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose**

### **ART. 8 Rispetto dei limiti**

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative.

#### **E deve obbligatoriamente rispettare**

1. i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 -*"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*-, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottate dal Comune di Manfredonia;
2. i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 -*"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*-, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la

classificazione in zone adottata dal Comune di Manfredonia;

3. i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 -*"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*-.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e le altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle tabelle B e C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce dette sorgenti sonore concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione. I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

***ART. 9 Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico***

L'allocatione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere sempre improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale. Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali e artigianali). L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing, discoteche, ecc.) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo

notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe. Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di kart, ecc.) dovranno essere collocate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale. L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionali deve avvenire in edifici con assenza di funzione residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. In queste circostanze il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

***ART. 10 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive***

Le attività per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'articolo 4 della Legge n° 15/68 e deve contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 -"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"- e

successive modifiche ed integrazioni;

- d) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del D.P.C.M del 14 novembre 1997 - "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- e) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose. Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra. L'esercizio di tutte le attività di cui sopra, nonché di quelle di cui ai successivi articoli 8 e 9, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un **Nulla Osta** da parte del competente ufficio comunale.

***ART. 11 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo***

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

1. scuole ed asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'articolo 7;

dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;

- b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 -*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*- e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

***ART. 12 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto***

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Manfredonia, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali (barriere antirumore, asfalti fonoassorbenti, ecc.) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge n° 447/95, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a) descrizione del territorio dove si intende localizzare l'attività o l'impianto oggetto della previsione e delle aree interessate dalla rumorosità prodotta;
- b) planimetria cartografica del territorio e delle aree di cui al punto precedente;
- c) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- d) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- e) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;
- f) la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione

di cui all'articolo 11 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;

- g) la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- h) la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

Lo studio dovrà, inoltre, dimostrare l'efficacia degli accorgimenti in progetto atti a ridurre l'impatto acustico. Ad esempio nel caso di ricorso ad asfalti fonoassorbenti dovrà essere valutata preventivamente, con apposita relazione di calcolo, l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevedibile variazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

***ART. 13 Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi e particolareggiati***

In sede di presentazione di Piani Esecutivi e Particolareggiati, con particolare riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto ad una delle classi di zonizzazione acustica previste, ovvero alla suddivisione dello stesso in sotto comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.). Ai Piani dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 - *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.

Per i suddetti Piani dovrà essere inoltre tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto di progetto. In particolare dovranno essere osservati i distacchi dalle strade e dalle sorgenti mobili o fisse in grado di garantire lo standard acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici. L'approvazione dei Piani Particolareggiati comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

### **Capo III - Disciplina delle attività rumorose e temporanee**

#### **ART. 14 *Declaratoria di attività rumorosa temporanea***

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 - "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*"- se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

#### **ART. 15 *Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili***

L'autorizzazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego delle stesse e degli impianti ad esse connesse avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. L'apertura dei cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I, II, III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio

motocompressore, gruppo elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale cariatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche, la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti. Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dB(A) ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, tramite il suo ufficio competente, disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici con termini eccedenti quanto descritto nel presente articolo. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno. Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc. ) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa una deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

**ART. 16 Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere**

Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno utilizzate ed acquistate dopo la data del 21 settembre 1996 devono essere in possesso delle caratteristiche cui al D.P.R. n° 459/96 e dal D.Lgs. del 15 agosto 1991 n° 277; in particolari le emissioni di macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno dovranno essere contenute nei valori limite di emissione e di immissione, cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ed approvata. Ferme restanti le limitazioni previste per la componente vibrazioni riportate agli art. 13 e 69, eventuali deroghe potranno essere concesse dal sindaco su richiesta motivata corredata da previsione di impatto acustico. Deroghe notturne e pomeridiane, ovvero nei giorni festivi, potranno essere concesse esclusivamente nel caso di impossibilità di operare durante le ore diurne. Le sorgenti mobili devono essere munite di contrassegno e di certificazione ai fini acustici rilasciato da ditta o ente abilitato ai sensi del D.P.R. del 24.07.1996 n° 459, e successive modificazioni e/o integrazioni. Tutte le sorgenti mobili a servizio degli impianti fissi sono soggette anche alla disciplina delle sorgenti fisse.

***ART. 17 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili***

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate I (ad esempio zone ospedaliere). L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari compresi tra le ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari compresi tra le ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00. L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in

periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 65 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dall'ufficio competente previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici. Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB(A).

L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.00. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporale anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano - bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex articolo 68 e 69 del T.U.L.P.S.) con tutte le limitazioni sopra indicate. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati nel presente regolamento, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale previsti dalla Legge n° 447/95. La relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più

manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore. Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

#### ***ART. 18 Diffusione sonora ed uso di strumenti musicali all'aperto***

Nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici è vietato, in mancanza di preventiva autorizzazione comunale, l'uso di impianti di diffusione sonora e di strumenti musicali sia a scopo ricreativo, sia a fine pubblicitario o di propaganda. In prossimità di scuole, chiese, ospedali e case di cura e riposo, la diffusione sonora e l'uso di strumenti musicali dovranno rispettare i valori di qualità cui al D.P.CM. del 14 novembre 1997, fatti salvi i valori limite differenziali previsti dallo stesso decreto per gli ambienti abitativi. In ogni caso, i mezzi mobili autorizzati per la pubblicità a mezzo di diffusori sonori, non potranno fermarsi, con i diffusori in azione, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 100 metri dalla precedente posizione, ad esclusione delle vie prospicienti Scuole, Chiese, Ospedali ed assimilabili, in cui ogni attività è vietata durante l'orario di normale svolgimento delle attività di questi ultimi. I diffusori utilizzati su mezzi mobili dovranno essere tarati ad un livello non superiore a 95 dB(A) misurato alla distanza di un metro.

#### ***ART. 19 Manifestazioni all'aperto***

Le manifestazioni all'aperto, sono soggette ad autorizzazione comunale con le stesse limitazioni e modalità cui all'articolo precedente. In particolare, gli organizzatori di tournèe di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata. Nel caso di manifestazioni in prossimità di edifici storici la relazione tecnica dovrà contenere anche la previsione di impatto per la componente vibrazioni.

### **ART. 20 Orari delle attività rumorose**

Fatte salve le attività localizzate fuori dei centri abitati, o comunque lontane da ricettori sensibili, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, gli orari per l'attivazione di sorgenti di rumore di attività artigianali e commerciali di cui al presente regolamento sia limitato ai soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Non sono compresi in questa disciplina oraria i panifici, bar ristoranti e più in generale i locali per lo spettacolo e l'intrattenimento, gli allevamenti e tutti gli altri casi di comprovata esigenza a svolgere l'attività oltre gli orari sopra indicati, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dei D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e del 5 dicembre 1997 e del presente regolamento. E' facoltà del sindaco, al fine di garantire la quiete pubblica e privata, sentito l'Assessorato all'Ambiente e per esso l'ufficio ambiente, stabilire con propri provvedimenti orari e giorni diversi di attivazione.

### **ART. 21 Impianti a ciclo produttivo continuo**

Su tutto il territorio comunale, ivi incluse le aree industriali, la zona del porto industriale e le zone P.I.P., fatte salve le attività attualmente operanti a ciclo continuo presenti nel territorio tenute comunque a rispetto della normativa vigente con le modalità del D.M. Ambiente del 11 dicembre 1996, sono vietate nuove attività a ciclo continuo.

### **ART. 22 Lavoro all'aperto**

Lo svolgimento di lavoro all'aperto è vietato - fanno eccezione i lavori edili e stradali, agricoli, di giardinaggio e similari, soggetti comunque a disciplina.

### **ART. 23 Lavori occasionali e di manutenzione edilizia**

Negli stabili di civile abitazione sono consentiti lavori murari di manutenzione per piccole trasformazioni o per impianti, con limitazione delle attività rumorose negli intervalli orari cui al precedente articolo 12. In caso di comprovata necessità, il Sindaco, può rilasciare l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.

### **ART. 24 Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico**

Le macchine ed attrezzature utilizzabili all'interno degli edifici devono avere idonea certificazione acustica, secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 459/96 e dal D.Lgs. del

15.08.1991 n° 277, ed in particolare le emissioni di macchine ed attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici dovranno essere contenute sia entro il limite assoluto di immissione, sia entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) dopo la mezzanotte, calcolato sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse, secondo la metodologia descritta, nel locale sensibile confinante di proprietà altrui. Eventuali deroghe, relative unicamente alla ristrutturazione di singole unità immobiliari, potranno essere concesse dal sindaco, su richiesta motivata e corredata di previsione di impatto acustico con l'indicazione della durata presunta dei lavori. In ogni caso le deroghe riguarderanno esclusivamente le ore diurne comprese tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 18.00 dei giorni feriali; deroghe notturne e pomeridiane, ovvero nei giorni festivi, potranno essere concesse esclusivamente nel caso di impossibilità ad operare durante le ore diurne o con altre modalità.

#### ***ART. 25 Uso degli elettrodomestici***

Negli stabili per civili abitazioni è vietato l'uso di elettrodomestici rumorosi dalle ore 14 alle ore 17 e dalle ore 21 alle ore 8 dei giorni feriali - durante i giorni festivi è consentito l'uso unicamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Non sussistono restrizioni nel caso in cui siano rispettati sia il limite assoluto di immissione, sia il limite differenziale di immissione cui al D.P.C.M. del 14.11.1995, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) nel caso di attività notturna, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

#### ***ART. 26 Locali per uso sportivo, intrattenimento e spettacolo***

I gestori di cinema, discoteche, impianti sportivi, ristoranti e bar, sale di intrattenimento, sale giochi, circoli privati e similari, nonché gli organizzatori di tournèe di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli altri organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

#### ***ART. 27 Manifestazioni in luoghi chiusi***

Le orchestre e ogni altro complesso musicale, presso caffè, bar, ristoranti, circoli privati, ed ogni altro locale chiuso, dovranno rispettare i limiti cui al D.P.C.M. del 14.11.1997,

per quanto riguarda le immissioni in ambiente esterno o negli ambienti confinanti, ed il D.P.C.M. del 18.9.1997, e successive modificazioni od integrazioni, per quanto riguarda l'esposizione delle persone presenti all'interno del locale. In ogni caso, durante il periodo notturno il valore del rumore immesso non potrà superare di 3 dB(A) il valore del rumore di fondo per eventi sonori singoli (Leq del solo evento) e di 2 dB(A) per eventi misurati con Leq continuo. Ai fini della determinazione del rumore di fondo, il campionamento dovrà essere significativo e della durata non inferiore a 15 minuti, dal quale sono escluse le sorgenti occasionali e le sorgenti mobili, tranne il caso in cui la loro presenza non modifichi il leq oltre il valore di 0,5 dB(A), nel qual caso sarà indicativo il valore statistico L. Il gestore della attività che ospita lo spettacolo dal vivo, sia esso musicale, ovvero di intrattenimento, dovrà presentare la previsione di impatto acustico. Nel caso di ambienti di intrattenimento e/o spettacolo con capacità ricettiva superiore a 100 persone, il gestore o esercente l'attività è tenuto a presentare oltre alla previsione di impatto acustico, anche lo studio di impatto del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

### ***ART. 28 Attività professionali della musica e dello spettacolo***

Negli stabili di civile abitazione sono consentite le attività di studio per studenti di conservatorio e professionisti della musica e dello spettacolo. Ad essi studenti e professionisti, per il solo periodo diurno è concessa deroga di 5 dB(A) rispetto ai valori limite di emissione, con limitazione delle attività di esercizio musicale, considerate a tutti gli effetti assimilabili ad attività rumorose, per un intervallo di tempo giornaliero non superiore a 6 ore, da scegliersi e segnalare all'ufficio ambiente negli intervalli orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 19.00, nei soli giorni feriali, e la domenica per un intervallo di tempo non superiore a 3 ore tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le 17.00 e le ore 19.00, ad esclusione dei giorni festivi. In casi di comprovata necessità, il Sindaco può rilasciare, per periodi limitati, l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento. Non sussistono restrizioni nel caso in cui sia rispettato il limite differenziale di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997, ferme restando le restrizioni di cui al precedente art. 19 in caso in cui gli esercizi si protraggano oltre la

mezzanotte. Sono escluse dalla deroga cui al presente articolo le scuole di ballo e le attività di scultore 7 incisore, a tutti gli effetti considerate attività produttive o assimilabili rispettivamente ad attività di intrattenimento in luoghi chiusi e ad attività produttive.

#### **ART. 29 Suono delle campane**

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni ciclo di rintocchi, e tra un ciclo di rintocchi e quello successivo deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore ai dieci minuti primi. L'intensità del suono di ciascun rintocco dovrà essere calibrata in modo da non superare i valori limite assoluti di immissione consentiti dalla zonizzazione comunale per l'ambiente esterno aumentati di 10 dB(A) nella zona di appartenenza del campanile; la misura dovrà essere effettuata all'esterno dei locali sensibili più vicini, per un intervallo di tempo triplo della durata del suono delle campane. E' facoltà del sindaco concedere deroghe ai limiti su esposti. Salvo i casi di deroga, è proibito l'uso delle campane nel periodo notturno.

#### **ART. 30 Sirene ed allarmi sonori**

E' vietato l'uso delle sirene quale mezzo di segnalazione acustica fissa e l'uso di allarmi per auto e per immobili del tipo sonoro, che eccedono di oltre 5 dB(A) il valore assoluto di immissione della zona di appartenenza. Per al regolazione degli impianti esistenti è concesso un periodo di mesi sei dalla emanazione del presente regolamento. E' fatto carico ai possessori di impianti di allarme verificare periodicamente l'efficienza del sistema affinché la durata del suono degli allarmi antifurto e delle sirene non duri oltre i 3 minuti, evitando inserimenti ripetuti; il livello sonoro di detti impianti deve comunque essere inferiore a 70 dB(A), misurato al confine di proprietà del ricettore sensibile più vicino. In caso di impianti di allarme difettosi, o che non sono disattivati entro la prima mezzora, sarà richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per la disattivazione della sirena o del sistema sonoro, ed applicate a carico dei proprietari, ovvero dei possessori, oltre agli oneri per la disattivazione, anche le sanzioni previste dall'art.659 del C.P., dalla Legge quadro n° 447/95 e del D.Lgs. n° 277/91, nonché degli art. 155 e 156 del D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'autorità militare, i mezzi della protezione civile, i Vigili del Fuoco e le Società di Pronto Soccorso, le auto in servizio di Stato, i casi in cui è in pericolo l'integrità fisica delle persone.

**ART. 31 Animali domestici**

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, possono arrecare disturbo al vicinato; i versi degli animali sono considerati a tutti gli effetti rumori molesti. Non sussistono restrizioni nei casi in cui sia rispettato il limite differenziale cui al D.P.C.M. del 14.11.1995 ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno, misurato per un arco di tempo triplo della durata del singolo evento sonoro nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

**ART. 32 Armi da fuoco, esplosivi, fuochi pirotecnici**

Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di armi da fuoco, di esplosivi e di fuochi pirotecnici. La costruzione di poligoni di tiro all'aperto, anche temporanei, e l'uso di esplosivi per scavi, demolizioni ed a servizio di cave per l'estrazione di materiali lapidei, sono soggetti ad autorizzazione del sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio ambiente. Sono esclusi i fuochi pirotecnici legati alla tradizione popolare e/o connessi a festività civili e/o religiose espressamente patrocinate dall'amministrazione comunale di Manfredonia, annualmente entro il 31 dicembre su richiesta degli enti promotori delle festività e previa istruttoria per gli impatti del rumore e delle vibrazioni, l'ufficio ambiente, di concerto con la "**commissione tecnica per l'accensione dei fuochi pirotecnici**" predispone l'elenco delle festività consentite l'anno successivo. Nella relazione di impatto che accompagna la richiesta dovranno essere indicati, tra le altre notizie, la posizione in cui prevede l'accensione dei fuochi pirotecnici, il tipo e le caratteristiche dei fuochi pirotecnici che si prevede di impiegare la cui esplosione non deve indurre fenomeni di rumore e/o vibrazioni superiori ai limiti massimi cui al presente regolamento. Al fine di rendere di più immediata comprensione il presente articolo, considerato che l'entità della sovrappressione atmosferica è direttamente proporzionale al peso della carica esplosiva, fissato in 130 dB il limite massimo assoluto, o limite di sicurezza, la tabella seguente riporta la relazione tra il peso della carica e la distanza necessaria per mantenere l'esplosione al di sotto del limite di sicurezza:

<b>Distanza</b>	<b>Massimo peso ammissibile</b>
200 mt.	0,059 Kg
300 mt.	0,200 Kg
400 mt.	0,475 Kg
500 mt.	0,928 Kg

In ogni caso, per i fuochi notturni, la relativa postazione di lancio deve essere posta a 1500 metri da più vicino centro abitato. L'uso di fuochi pirotecnici all'interno della proprietà privata è soggetto ad autorizzazione preventiva ed è consentito unicamente nei casi in cui sono rispettati sia i limiti massimi cui alla tabella precedente, sia le seguenti distanze:

- 200 metri dal più vicino fabbricato;
- 1500 metri da residenze di terzi.

I fuochi pirotecnici per la vendita al pubblico dovranno avere sulla confezione le caratteristiche di impiego e la rumorosità, ovvero il peso della carica, di ciascun elemento, che comunque non può superare il peso massimo di 0,010 Kg. E' vietata la vendita al pubblico di fuochi pirotecnici con carica superiore a quella di cui al precedente capoverso. E' vietata la vendita di fuochi pirotecnici di potenza a 130 dB, la formula riportata nella nota di pagina precedente, consente di calcolare i pesi di fuochi da impiegare a distanze inferiori a 200 metri, ovvero superiori a 500 metri.

### **ART. 33 Sorvoli**

Considerati l'ortografia del territorio e le tipologie edilizie sparse nell'agro di Manfredonia, la quota minima di sorvolo sugli edifici storici, o comunque costruiti prima del 1885 deve essere pari a 500 piedi sulla verticale, ovvero di una distanza di 0,5 NM dal singolo ricettore se l'attività di volo viene effettuata a quota più bassa. Durante le ore notturne, la quota minima di sorvolo sul territorio comunale deve essere non inferiore a 2.00 ft sul livello del suolo. La predetta limitazione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso od altra attività opportunamente motivata e segnalata.

### **ART. 34 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo**

1. **Macchine da giardino:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi

livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2. **Impianti di condizionamento:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3. **Allarmi antifurto:** i sistemi di allarme acustico devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
4. **Autolavaggi:** l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc..) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00, nel periodo estivo, e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per il periodo invernale, per periodo invernale ed estivo si intende quello introdotto dall'orario solare ed orario legale. Nei giorni festivi tale orario verrà ridotto di due ore con la ritardata apertura di un'ora alla mattina e all'anticipazione di un'ora alla sera, il tutto comunque all'interno dei limiti di legge.
5. **Pubblicità fonica:** la pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e nelle zone I e II così come individuate nella "Zonizzazione Acustica" del territorio

comunale.

### **ART. 35 Altre disposizioni**

E' inoltre vietato:

- il vociare degli strilloni di giornali e degli addetti a servizi vari, anche pubblici, ad eccezione delle condizioni di emergenza;
- l'uso di apparecchi radio e simili, sia in ambiente esterno che negli ambienti chiusi, ad alta tonalità, ovvero superiore ai limiti assoluti e differenziali di immissione.

### **ART. 36 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali**

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere:

1. l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in prossimità;
2. la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;
3. la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dB(A) in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava. Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo. Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso. Nuove autorizzazioni alla coltivazioni di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

### **ART. 37 Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani**

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere

per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti. I macchinari e i mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento. In caso di affidamento a terzi, le ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico. La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio l'Amministrazione Comunale, tramite il suo ufficio competente, valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

**Capo IV - Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento**

**ART. 38 Requisiti minimi da garantire**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997-  
"Determinazione dei requisiti passivi degli edifici" -.

**ART. 39 Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento. Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- infissi esterni ..... >30 dB;
- strutture divisorie esterne verticali con serramento ..... >35 dB;
- strutture divisorie esterne verticali senza serramento ..... >50 dB.

## **Capo V - Norme transitorie**

### **ART. 40 Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto**

L'utilizzazione edificatoria dei suoli è subordinata all'esistenza e/o alla previsione di un clima acustico in cui sia garantito il rispetto dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme ai suddetti valori. Nei medesimi casi di cui all'articolo precedente dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni relativi ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 - "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*". Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico si dovrà fare riferimento, oltre che allo stato di fatto, anche alle opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal Piano Regolatore Generale e/o dagli strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione sovra ordinati, in grado di modificare il clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento. Per il conseguimento di un clima acustico conforme ai valori limite assoluti e differenziali di immissione dovrà essere prescritta dall'Amministrazione Comunale la realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, ponendone l'attuazione a carico di chi intenda dare corso all'utilizzazione edificatoria dei suoli. La relazione di impatto acustico da presentare deve essere composta da:

1. rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili esistenti nel comparto di intervento;
2. valutazione dell'eventuale incremento percentuale di traffico veicolare e del

relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo la comparto;

3. localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del territorio del patrimonio edilizio di progetto;
4. valutazione complessiva del clima acustico previsionale e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica.

Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

#### **ART. 41 Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato**

Nelle zone ad assetto urbanistico consolidato l'utilizzazione edificatoria dei suoli in attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati dovrà essere improntata al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione prescritti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale. Nei medesimi casi di cui all'articolo precedente dovrà essere verificata il rispetto delle prescrizioni relativi ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 - "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*". Nel caso di Piani di Recupero attuati, anche parzialmente, per demolizione e ricostruzione, la distanza dalle sorgenti di rumorosità (con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità) da mantenere con la nuova edificazione, in assenza di dispositivi di protezione passiva, dovrà garantire il conseguimento del massimo livello di attenuazione possibile della rumorosità in facciata, compatibilmente con la conformazione geometrica dell'area di intervento. Nel caso di Piani di Recupero attuati mediante conservazione degli edifici, il riuso a fini residenziali resta subordinato al conseguimento all'interno delle stesse al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali; in presenza di complessi polifunzionali, le funzioni residenziali non potranno in ogni caso trovare collocazione negli edifici, o loro parti, più esposti a sorgenti di rumorosità ambientale esistenti o previste. La relazione di impatto acustico da presentare è disciplinata dal precedente articolo delle presenti norme. Nel

caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

## **Capo VI - Vigilanza e sanzioni**

### **ART. 42 Vigilanza e controlli**

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi previsti dalla Legge n° 447 del 26 ottobre 1995. Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte del Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

### **ART. 43 Sanzioni amministrative**

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente normativa si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. da € 500,00 a € 2.600,00 per il superamento dei limiti previsti all'articolo 3 della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002);
2. da € 360,00 a 1.100,00 per il mancato deposito del piano di risanamento di cui

all'articolo 11 della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002;

3. da € 50,00 a 310,00 per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 12 della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002;
4. da € 260,00 a 1.100,00 per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17 della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002;
5. da € 1.100,00 a 4.700,00 per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lettera f) della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002;
6. da € 1.600,00 a 4.700,00 per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente all'articolo 14 della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002;
7. da € 260,00 a 1.100,00 per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17 della Legge Regione Puglia n° 3 del 12 febbraio 2002;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

## **PARTE SECONDA**

### **Capo VII - Norme di igiene e regolamentazione della circolazione e delle attività**

#### **ART. 44 Circolazione**

Al fine di ridurre l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge Quadro n°447/95, valgono disposizioni degli articoli che seguono.

#### **ART. 45 Classificazione funzionale delle strade**

Ai fini del risanamento e della determinazione dei requisiti acustici degli edifici in relazione alla rumorosità delle strade ad essi adiacenti, la classificazione funzionale delle strade cui alla Legge Quadro n° 447/95 articolo 8 comma 2 lettera "b", sono riportati nel riquadro sinottico riportato in basso:

Tipologia della strada	Classe equivalente	Tempo di riferimento	
		Diurno Leq in dB(A)	Notturmo Leq in dB(A)

Strade di tipo A (autostrade)	Classe IV	65	55
Strade di tipo B (strade extra urbane principali)	Classe IV	65	55
Strade di tipo C (strade extra urbane secondarie)	Classe IV	65	55
Strade di tipo D (strade urbane di scorrimento)	Classe IV	65	55
Strade di tipo E (strade urbane di quartiere)	Classe II e III	55 - 60	45 e 50
Strade di tipo F (strade locali)	Classe II	55	45

A questi valori assoluti di immissione corrisponderanno i valori di pianificazione definiti all'articolo 7 del presente regolamento, i quali ai fini del calcolo dei requisiti acustici degli edifici sono da considerare maggiormente penalizzati in misura di 10 dB(A) rispetto ai valori riportati nel quadro sinottico che precede.

#### **ART. 46 Uso dell'auto e dei mezzi di trasporto**

Su tutto il territorio comunale è vietata l'accelerazione brusca dei motori azionanti qualsiasi veicolo e lo stridio delle ruote. E' altresì vietata la sosta dei veicoli con motore acceso (fatta esclusione per le soste dovute al traffico rallentato ed ai semafori).

#### **ART. 47 Limiti di velocità**

E' fatto divieto a chiunque di superare i limiti di velocità segnalati in prossimità di edifici scolastici ed ospedalieri, delle chiese e delle case di cura e di riposo e nelle zone di classe I. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili del Fuoco ed alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato.

#### **ART. 48 Dispositivo di segnalazione acustica**

E' fatto divieto a tutti i conducenti di autoveicoli di fare uso delle segnalazioni acustiche nei centri abitati del comune di Manfredonia. In prossimità delle scuole e dell'ospedale, i

conducenti dovranno procedere in modo da rendere non necessario l'uso delle segnalazioni acustiche; mentre, nelle ore notturne, dovranno segnalare il passaggio con i fari. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili del Fuoco ed alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato.

#### **ART. 49 Circolazione dei mezzi commerciali**

E' fatto divieto di circolazione dei mezzi commerciali con peso superiore a 35 q nel centro abitato del comune di Manfredonia dalle ore 23.00 alle ore 7.00; fanno eccezione:

- *la S.S. 89 Adriatica di esodo verso Foggia, Mattinata, Vieste, fino al confine urbano, e la zona industriale ASI (lato Gargano);*

Tale divieto è permanente all'interno della cintura urbana. A tale scopo sarà predisposta idonea segnaletica, opportunamente aggiornata con il P.U.T.; lungo le strade di penetrazione prima delle tangenziali esterne, lungo le tangenziali esterne in prossimità delle intersezioni con le vie di penetrazione, nel centro abitato in prossimità delle vie interessate. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai vigili del Fuoco ed alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato.

#### **ART. 50 Operazioni di carico e scarico**

Nel centro abitato del comune di Manfredonia, con le esclusioni dell'area industriale Asi, del mercato ittico - mercato ortofrutticolo e delle pertinenze interne di aziende od attività commerciali e/o produttive, non all'interno con edifici residenziali né confinanti con esso, sono vietate le operazioni di carico e scarico dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

#### **ART. 51 Trasporti collettivi**

E' fatto obbligo ai titolari di aziende presenti o che si insedieranno sul territorio comunale con più di 20 dipendenti aventi turno unico di lavoro, ovvero turni di lavoro regolari, di garantire ai propri dipendenti servizi alternativi all'uso dell'auto per il collegamento alla propria azienda.

***ART. 52 Informazione in materia di traffico***

Con riferimento alle modifiche alla viabilità che il Piano Urbano del Traffico potrà introdurre, è fatto obbligo ai titolari delle aziende presenti sul territorio comunale di comunicare ai clienti e fornitori non residenti in Manfredonia, le restrizioni cui al presente capitolo e l'itinerario che consente di raggiungere la loro azienda impegnando al minimo il territorio comunale.

***ART. 53 Manutenzione delle strade ed impianti di servizi di pubblica utilità***

Gli interventi di manutenzione delle strade, gli attraversamenti di impianti di pubblica utilità quali, acqua, fogna, luce, gas, telefono, dovranno essere con carotaggio dai marciapiedi riducendo al minimo gli attraversamenti stradali che dovranno essere con carotaggio dai marciapiedi riducendo al minimo gli attraversamenti stradali che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dall'ufficio ambiente. In questi casi le aziende esercenti, ovvero i loro rispettivi appaltatori e subappaltatori, dovranno garantire il ripristino della superficie del manto stradale evitando buche, dossi e depressioni, e portare a livello i tombini di ispezione. Le aziende responsabili della gestione degli impianti di pubblica utilità devono assicurarsi ed assicurare che i tombini di ispezione degli impianti non rimangono al di sotto o al di sopra del piano stradale ed alla sostituzione di coperchi che risultino basculanti all'uso, inoltre, per i nuovi insediamenti dovranno prevedere la realizzazione dei tracciati nella zona estrema dei marciapiedi, di larghezza adeguata e realizzata con cordoni in pietra. A tale proposito, entro 180 giorni dalla approvazione del presente regolamento le aziende di cui sopra dovranno presentare all'ufficio ambiente per l'approvazione, i disegni, completi di calcolo dinamico e di relazione tecnica relativi a nuovi tombini di ispezione e relativi contenitori sottostanti, adeguati alle esigenze ponderali del traffico consentito su dette vie.

## **PARTE TERZA**

### **Capo VIII - Disciplina delle attività e degli impianti**

#### **ART. 54 Criterio generale**

Per tutte attività per le quali è prevista l'introduzione o l'uso in ambiente, chiuso o aperto, di una nuova sorgente di rumore, dovrà essere presentata all'ufficio ambiente la previsione di impatto acustico. Nel caso di una sorgente di rumore introdotta in un ambiente aperto o chiuso, e delle attività rumorose disciplinate dal presente regolamento, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione e di immissione relativi alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

#### **ART. 55 Installazione e uso di macchine e strumenti di lavoro**

Nel territorio del comune di Manfredonia, l'installazione e l'uso di strumenti, di macchine per lavoro, di mezzi fissi o mobili azionati da motori o da fonti di energia tradizionali o rinnovabili per attività industriali, commerciali, ricreative o produttive anche in senso lato, di impianti tecnici a servizio degli edifici o porzioni di essi, ed in particolare gli impianti per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria, per la depurazione, ovunque collocati, sono soggetti alle norme del presente regolamento.

### **ART. 56 Attività industriali e artigianali**

Le attività di tipo industriale ed artigianale con caratteristica di piccola e media industria, debbono di norma essere svolte nelle zone previste dal piano. Tali attività possono essere consentite anche nelle zone “protette”, “residenziale”, “mista”, rispettivamente classificate in classe I, II, III e IV, previa autorizzazione del Sindaco, quando:

- siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle norme di P.R.G.;
- non creino immissioni di rumore e siano adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare la propagazione dei rumori all'esterno dei locali;
- siano sostenibili l'incremento di traffico ed il reperimento delle aree di sosta funzionali all'attività, in relazione alle condizioni di traffico e di sosta esistenti nella zona e nelle strade adiacenti e limitrofe, in tal caso la previsione di impatto acustico dovrà contenere anche lo studio di impatto del traffico.

Tali attività non potranno essere autorizzate, anche se siano soddisfatte le condizioni del P.R.G., qualora non dovessero consentire il rispetto dei valori di pianificazione acustica. Per gli impianti a servizio di attività all'interno dello stesso edificio va verificato il rispetto sia del valore di emissione sia dei valori di immissione assoluto e relativo, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino. Le attività ubicate in zone classificate agricole dal PRG sono comunque soggette al rispetto dei limiti assoluti di immissione; ad esse, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni ed in assenza di residenze a ridosso del confine di proprietà, è riconosciuta una fascia di rispetto la cui ampiezza è stabilita dall'ufficio ambiente su richiesta delle aziende interessate previa presentazione della previsione di impatto acustico.

### **ART. 57 Attività industriali ed artigianali localizzate a ridosso del confine comunale**

Le disposizioni cui al presente regolamento, ancorché non vincolati ma conseguenza della dovuta cooperazione tra comuni limitrofi, ed al tempo stesso i diritti cui all'ultimo comma dell'articolo precedente sono estesi anche alle attività localizzate nei territori dei

comuni limitrofi entro una fascia di 500 metri dal confine del territorio del comune di Manfredonia.

#### ***ART. 58 Laboratori artigianali di piccole dimensioni***

I laboratori artigianali e le attività imprenditoriali, commerciali, di terziario, di ristorazione ed intrattenimento, che prevedono l'uso di impianti rumorosi, inclusi gli impianti tecnici, gli impianti per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria e per la depurazione, possono insediarsi nelle zone di classe I° - II° e III° purchè in locali opportunamente ubicati resi tecnicamente idonei ad impedire la propagazione di rumori e di eventuali vibrazioni. Gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli per i quali è prevista la ristrutturazione per i quali si prevederà l'inserimento nella struttura di attività artigianali o commerciali dovranno prevedere appositi spazi, opportunamente isolati dal rumore e/o dalle vibrazioni, per l'alloggiamento degli impianti. In particolare:

- Le autorimesse dovranno avere percorsi protetti fino ad una distanza di 30 metri dal filo del fabbricato;
- Le macchine e gli impianti dovranno essere opportunamente ammortizzate sul piano di posa per impedire il propagarsi di rumori e/o di vibrazioni;
- Gli uffici per il terziario, i centri di elaborazioni dati, ed i centri commerciali di piccole dimensioni per la vendita di generi alimentari e prodotti di uso domestico, potranno essere autorizzati ad insediarsi in zone residenziali e miste a condizione che siano ubicati in locali idonei e che il rumore emesso dalle attrezzature ad essi asserviti rimanga nei limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997; il limite differenziale ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

I locali di intrattenimento dovranno disporre di un'area, anche pubblica, ma non riservata ai residenti, prospiciente il locale che consenta il parcheggio per un numero di autoveicoli pari alla metà delle persone che il locale può ospitare entro un raggio di 100 metri.

#### ***ART. 59 Centri commerciali, magazzini e depositi***

I centri commerciali, i magazzini ed i depositi con più di 10 dipendenti, o superficie di vendita superiore a 500 mq devono essere preventivamente autorizzati, comunque essi, fatti salvi i casi di deroga concessa dal sindaco, non potranno essere ubicati nel centro storico e nella zona storica. Per il rilascio di detta autorizzazione, così come per i grandi magazzini, i supermercati, gli ipermercati e le attività commerciali, imprenditoriali e di terziario, alla previsione di impatto acustico dovrà essere allegato lo studio di impatto del traffico e sulla disponibilità di aree di sosta nel raggio di 100 metri.

***ART. 60 Uffici pubblici, scuole, case di cura***

Ai fini di coordinamento ed il controllo da parte dell'ufficio ambiente i dirigenti responsabili di Enti Pubblici dovranno dare tempestiva comunicazione al Sindaco delle installazioni di macchine o apparecchiatura per lavoro, insegnamento ed esperimenti negli stabilimenti, officine, laboratori ed uffici, qualora dette installazioni siano in grado di inquinare l'ambiente esterno ed eventuali residenze limitrofe. Detti Enti sono esclusi da tale obbligo allorché le macchine o apparecchiatura siano installate in edifici non adibiti a residenza e nel caso in cui siano a servizio della stessa struttura che li contiene.

***ART. 61 Installazione di piccole apparecchiatura ausiliare delle attività di commercio***

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio fisso al dettaglio e la licenza di pubblico esercizio, anche su suolo pubblico, consente l'installazione e l'uso di piccoli elettrodomestici, previa previsione di impatto acustico verificato nelle abitazioni confinanti o al limite di proprietà.

***ART. 62 Installazione ed uso di aeratori e condizionatori d'aria***

Per l'installazione e l'uso delle apparecchiature di aerazione e/o condizionamento d'aria e qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre rumore, installate nei locali di attività commerciali e/o di pubblici servizi, alberghi e uffici, ed anche a servizio di residenze, in edifici o parti di essi in cui sono presenti residenze, ovvero per la installazione di impianti a servizio di singole unità immobiliari, deve essere presentata la previsione di impatto acustico in cui sono dettagliate le modalità di installazione e di esercizio dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal secondo regolamento, ed in

particolare al rispetto del valore limite assoluto di immissione e del valore differenziale di immissione cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno. La previsione di impatto acustico è prevista anche per gli impianti esistenti, per i quali, l'ufficio ambiente potrà emettere prescrizioni per l'adeguamento degli impianti stessi in relazione alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ed approvata ed ai limiti assoluti e differenziali cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 ad essa correlati. A tale disciplina sono soggette anche le attrezzature destinate a locali di civile abitazione e installate all'interno e/o all'esterno degli stessi, prime fra tutte gli ascensori ed i montacarichi. Per l'installazione dei suddetti meccanismi non bisogna occupare suolo, o area pubblica; qualora si dovesse procedere a installazioni anche di parti degli strumenti o griglie per fuoriuscita dell'aria dovranno essere prima di tutto soddisfatte le condizioni del P.R.G. e della normativa nazionale, oltre naturalmente, se previste, le norme condominiali; le condotte prima di giungere all'esterno dovranno essere interrotte da dispositivo atto ad eliminare possibili rumori o vibrazioni; esse dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a 4,50 metri dal piano strada. Nel caso in cui sia consentita l'occupazione di suolo pubblico, la concessione è comunque subordinata al pagamento del relativo canone di concessione. Per gli impianti di ventilazione e/o condizionamento dell'aria e/o climatizzazione, di edifici come di singole unità, (escluse le unità per il condizionamento, e/o a pompa di calore, con potenza installata per singola unità inferiore a 3000 frigorie / calorie / ora), per gli ascensori e per i montacarichi, in tutti i casi è necessario procedere a collaudo funzionale per la verifica del possesso dei requisiti cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997.

### **ART. 63 Norme edilizie**

Il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, riprendendo la Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975, del D.M. Sanità del 5 luglio 1975 e del D.M. Pubblica Istruzione del 18 dicembre 1975, definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti ad esso asserviti, in relazione alla loro destinazione d'uso. Questa parte del regolamento di igiene comunale, ripropone l'impianto normativo adattato al territorio, ovvero alle classi di destinazione d'uso ad esso attribuite dalla zonizzazione acustica adottata, ed alle finalità del Piano di Disinquinamento Acustico. Le norme edilizie sono distinte in due

sezioni, la prima relativa alla disciplina delle aree edificabili, delle costruzioni ed ai requisiti acustici degli edifici sia di nuova costruzione, sia se oggetto di ristrutturazione, la seconda relativa al risanamento.

## **PARTE QUARTA**

### **Capo IX - Disciplina delle costruzioni**

#### **ART. 64 Costruzioni in prossimità di sorgenti sonore**

Tutti gli edifici di nuova edificazione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe I°, e delle zone di classe II° e III°, IV° e V°, del tutto od in parte adibiti a residenza, se costruiti in prossimità di una sorgente di rumore preesistente per i quali lo studio sull'impatto acustico rivela che i limiti al rumore non possono essere rispettati per ragioni tecniche, dovranno essere adeguati acusticamente alle caratteristiche cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997. Tra le sorgenti sonore di cui tenere conto, limitatamente a mansarde, attici e sottotetti abitabili, sono comprese la pioggia battente e la grandine. A detti locali, in presenza di rumorosità nell'ambiente esterno superiore al limite massimo della zona di appartenenza, sia assoluto che differenziale, dovrà essere garantito il controllo

termoigrometrico anche con finestre chiuse; i provvedimenti di isolamento acustico sono a carico di chi presente domanda di concessione edilizia.

#### **ART. 65 Costruzioni in prossimità di infrastrutture di trasporto**

Tutti gli edifici di nuova costruzione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essa, delle zone di classe I°, e delle zone di classe II°, III°, IV° e V°, del tutto od in parte adibiti a residenza, che sono prospicienti le strade classificate di tipo "A", "B", "C", "D", le linee ferroviarie, la S.S. 16 Adriatica per Foggia, per Manfredonia, la S.P. per Zapponeta, in cui si riscontra, misurato secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 16.3.98, un livello di rumorosità nella fascia oraria di maggior traffico, superiore ai limiti massimi della zona di appartenenza, dovranno essere adeguati acusticamente alle caratteristiche cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997.

#### **ART. 66 Parcheggi di pertinenza**

Le nuove costruzioni qualunque sia la loro destinazione d'uso e le ristrutturazioni destinate ad ospitare centri commerciali, ipermercati, supermercati, grandi magazzini, magazzini ed attività commerciali in genere, depositi, concentrazioni di uffici e terziario pubblico c/o privato, dovranno disporre di parcheggi di pertinenza in misura percentuale della superficie. In particolare:

- gli edifici, o parte di essi, adibiti a residenza dovranno disporre di una superficie esterna da destinare a parcheggio non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di volume, con un minimo di 20 mq per ogni unità abitativa;
- gli edifici, o parte di essi, adibiti a terziario ed uffici dovranno disporre di una superficie esterna da destinare a parcheggio non inferiore al 40% della superficie totale, comunque di estensione non inferiore al 40% della superficie totale, comunque di estensione non inferiore a quella cui ai punti che precedono;

Per superfici di vendita superiori a 200 mq vale la tabella che segue:

- 100% per superficie di vendita comprese tra 200 e 500 mq;
- 150% per superficie di vendita comprese tra 500 e 1500 mq;

- 200% per superficie di vendita superiore a 1500 mq.

Per superfici di vendita superiori a 200 mq possono essere utilizzate a parcheggio anche aree o strutture multipiano non contigue agli spazi destinati alle attività sopra elencate, purchè esse:

- non risultino destinate a verde privato o in zone soggette a vincolo preordinato all'esproprio o a servitù di uso pubblico;
- siano poste ad una distanza non superiore a 100 di percorso pedonale, ovvero servite da navetta, a funzionamento continuo per distanze superiori;
- siano vincolate a tale funzione per tutta la durata dell'attività a cui esse sono legate, mediante atto da trascrivere nei Registri Immobiliare a cura del richiedente.

#### ***ART. 67 Requisiti acustici passivi dei materiali***

I materiali impiegati per la costruzione e la ristrutturazione di partizione verticali ed orizzontali e dei serramenti dovranno essere tali da garantire i requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 integrato della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 17 settembre 1966, del D.M. Sanità del 5 luglio 1975, del D.M. Pubblica Istruzione del 18 dicembre 1975. Fermo restante il collaudo da parte dell'ufficio ambiente, in mancanza di certificazione acustica dei singoli materiali, il progettista redigerà apposita scheda di calcolo dell'isolamento previsto. L'ufficio ambiente potrà procedere alla qualificazione e/o certificazione con le forme di legge di prodotti e tecnologie per l'isolamento dal rumore e dalle vibrazioni, ovvero per il loro controllo; presso l'ufficio ambiente sarà istituita, inoltre, una banca dati dei prodotti, delle tecnologie e dei risultati, in termini di isolamento del rumore e delle vibrazioni che essi garantiscono nelle specifiche condizioni di impiego.

#### ***ART. 68 Requisiti acustici passivi degli edifici***

Tutti gli edifici nuovi, quelli in fase di ristrutturazione, o per i quali si prevede la ristrutturazione di partizioni orizzontali o verticali e/o degli impianti tecnologici, indipendentemente se pubblici o privato, in cui sono presenti residenze, indipendentemente dalla presenza di rumori provenienti dall'esterno dell'edificio, ovvero di sorgenti sonore interne all'edificio connesse ad attività produttive, dovranno garantire

i requisiti acustici passivi cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 aprile 1966 n° 1769 e dei D.M. Sanità 5 luglio 1975 e del D.M. Pubblica Istruzione del 18 dicembre 1975.

**ART. 69 Limitazioni alle zone edificabili**

Ai fini della compatibilità ambientale, nelle condizioni, in cui la distanza tra la sorgente ed il ricettore sensibile non consente il decadimento naturale del rumore entro i limiti cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, agli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto (A.N.A.S., Ferrovie, Autostrade) sono assicurate le “fasce di rispetto, arretramento, pertinenza”. Gli edifici già edificati ed occupati stabilmente presenti in tali fasce saranno oggetto di risanamento con le modalità cui l’articolo 10 della Legge Quadro n° 447/95.

**ART. 70 Fasce di rispetto, di priorità, di pertinenza**

Ferme restanti le responsabilità degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed il risanamento dell’esistente di cui essi si faranno carico ai sensi dell’articolo 10 della Legge Quadro n° 447/95, per le infrastrutture di trasporto presenti sul territorio comunale sono identificate le “fasce di rispetto, le fasce di arretramento e le fasce di pertinenza” definite nel presente regolamento, come riportato nella tabella seguente.

<b>Fasce di rispetto, di arretramento, di pertinenza</b>			
Tipologia dell’infrastruttura	Fascia di rispetto in metri	Fascia di arretramento in metri	Fascia di pertinenza in metri
Ferrovie	100	20	150
Strade di tipo A (autostrade)		20	150
Strade di tipo B (strade extra urbane secondarie)		20	100
Strade di tipo C (strade extra urbane secondarie)		10	75
Strade di tipo D (urbane in scorrimento)		10	50

Ogni eventuale insediamento di natura residenziale all'interno delle fasce di priorità nel calcolo dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà tenere conto dei valori assoluti di immissioni della zona di appartenenza aumentati di 10 Db(A).

***ART. 71 Requisiti delle zone edificabili in prossimità di infrastrutture di trasporto***

Le aree non ancora edificate in prossimità delle infrastrutture di trasporto, sono soggette alle limitazioni cui al precedente articolo 53; per le nuove costruzioni su dette aree possono essere concesse autorizzazioni in deroga e con l'esclusione di tipologie classificabili in classe I° ai sensi dei D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, nel qual caso è necessaria l'adozione di criteri di difesa passiva del rumore a carico del titolare della concessione edilizia. Le domande di concessione edilizia o di concessione di licenza di esercizio per attività, ricadenti all'interno della fascia di arretramento, sono soggette anche a Nulla Osta dell'Ente gestore della infrastruttura interessata.

***ART. 72 Autorizzazioni a costruire nelle zone esposte ai rumori***

Nelle zone di classe I°, II° e III°, quando i valori limite di immissione sono superati, la costruzione e la ristrutturazione di partizioni verticali esterne di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata solo se detti valori possono essere rispettati mediante l'adozione di misure tecniche di costruzione o di sistemazione che proteggono i locali sensibili dai rumori. Se i provvedimenti di cui al capoverso precedente non permettono di rispettare i valori limite d'immissione con le finestre aperte, la concessione edilizia può essere accordata solo se i serramenti sono dotati di sistema ausiliario di ventilazione.

***ART. 73 Ventilazione ed orientamento dei locali sensibili***

In tutti gli edifici di nuova edificazione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe I°, e delle zone di classe II°, II°, IV° e V°, del tutto od in parte adibiti a residenza, ricadenti nelle fasce di arretramento e nelle zone di priorità, i locali sensibili dovranno essere disposti sul versante opposto dell'edificio rispetto alla infrastruttura di trasporto. A detti locali, in presenza di rumorosità nell'ambiente esterno superiore al limite massimo della zona di

appartenenza, sia assoluto che differenziale, dovranno essere garantiti la ventilazione ed il controllo termoigrometrico anche con finestre chiuse.

## **PARTE QUINTA**

### **Capo X - Risanamento**

#### **ART. 74 Coordinamento delle attività di risanamento**

E' compito dell'ufficio ambiente il coordinamento delle attività di risanamento e la loro integrazione all'interno del piano comunale di disinquinamento acustico, fissandone, al tempo stesso, gli elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione di risorse ed incentivi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea.

#### **ART. 75 Strategie di intervento per il risanamento**

I proprietari e/o i gestori di attività rumorose, gli Enti gestori di infrastrutture di trasporto, sia in sede di risanamento, sia in sede di costruzione di nuovi impianti od infrastrutture, dovranno prevedere preferibilmente interventi alla fonte, onde garantire e migliorare la qualità dell'ambiente e l'efficacia dei provvedimenti di bonifica acustica, in modo che

non siano superati i valori limite d'immissione. Nessun risanamento deve essere effettuato, nei casi in cui:

- nelle zone classificate in classe VI i valori limite assoluti di immissione sono superati fino ad un massimo di 5 dB(A) e la propagazione del rumore è tale che sia rispettato il valore di emissione al confine della proprietà più vicina compresa nella zona limitrofa a diversa classificazione con i valori limite di immissione e di emissione a quest'ultima attribuiti;
- sul luogo delle immissioni saranno prese misure di pianificazione, di sistemazione o di costruzione che, nel breve periodo, permetteranno di rispettare i valori limite d'immissione;
- l'ente responsabile o il titolare della licenza della attività causa del superamento dei limiti consentiti si accolla gli oneri per la rilocalizzazione dei ricettori sensibili, fermo restante l'accordo in tal senso dei soggetti interessati.

#### ***ART. 76 Piani di risanamento***

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 il Piano di Disinquinamento Acustico, cui il presente regolamento si interfaccia, contiene gli elementi per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata. Per le sorgenti fisse o mobili che superano i valori cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 ed alla zonizzazione acustica adottata, misurati secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 16 marzo 1998, le imprese interessate dovranno, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della Legge Quadro n° 447/95, presentare piani di risanamento idonei al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella zonizzazione acustica e nel Piano di Disinquinamento Acustico, entro sei mesi dalla approvazione definitiva, e i lavori di adeguamento eseguiti nel termine massimo di mesi dodici, previa esplicita richiesta allegata al piano di risanamento di cui sopra.

#### ***ART. 77 Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto***

In attuazione dell'articolo 10 comma 5 della Legge Quadro n° 447/95, ferme restando le responsabilità degli Enti Gestori delle infrastrutture di trasporto in relazione agli

interventi previsti dal Piano di Disinquinamento Acustico comunale, ad essi sarà richiesta con cadenza biennale una relazione relativa alle misure in tema di disinquinamento acustico relative al territorio del comune di Manfredonia da inserire nella relazione biennale sullo stato acustico del comune che, in ottemperanza dell'articolo 7 comma 5 della Legge Quadro n° 447/95 la Giunta comunale presenterà al Consiglio comunale per l'approvazione e, conseguentemente per la trasmissione alla regione Puglia ed alla Amministrazione Provinciale di Foggia per le iniziative di rispettiva competenza.

### ***ART. 78 Risanamento degli edifici ad elevata sensibilità preesistenti***

In attuazione della Zonizzazione Acustica e della normativa vigente, il risanamento ed i provvedimenti di isolamento acustico degli edifici, o parte di essi, aventi caratteristiche di elevata sensibilità classificati in classe I°, II° e III°, o di edifici o parti di essi in zone di classi superiori, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è a carico degli Enti gestori o dei titolari della licenza di esercizio della attività che sono causa del superamento dei limiti massimi consentiti.

## **PARTE SESTA**

### **Capo XI - Disposizioni in materia di vibrazioni**

#### ***ART. 79 Campo di applicazione***

Questa sezione del regolamento disciplina il campo delle vibrazioni meccaniche di tipo continuo sia di ampiezza costante che variabile, intermittente od impulsive provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualunque natura interne allo stesso edificio sede del ricettore sensibile;
- sorgenti fisse o mobili di qualunque natura esterne al ricettore sensibile, ivi incluse quelle prodotte dalle diverse forme di traffico.

L'introduzione di limiti massimi, diffusi peraltro da molto tempo in Europa, è riferita sia alla salvaguardia degli edifici storici, sia alla protezione dell'uomo attraverso l'identificazione nella tabella dell'articolo 69 delle tipologie edilizie.

**ART. 80 *Disciplina degli edifici***

Tutti i progetti, relativi ad edifici a destinazione mista (residenziale/commerciale), anche se già in possesso di concessione edilizia, ma per i quali non ancora è stato dato corso alle opere, in prossimità di sorgenti preesistenti dovranno rispettare i limiti esposti nel prospetto cui al successivo articolo 69 sia durante la fase di cantiere per la salvaguardia dei ricettori sensibili contigui, sia nella successiva fase di insediamento delle attività qualora sia previsto l'uso di apparecchiatura in grado di provocare vibrazioni.

**ART. 81 *Disciplina delle costruzioni***

Tutti i progetti, anche se già in possesso di concessione edilizia, ma per i quali non ancora è stato dato corso alle opere, di edifici contigui o che interessano edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920 dovranno essere integrati di relazione di impatto per la componente vibrazioni e rispettare durante le fasi di cantiere i limiti esposti nel prospetto cui al successivo articolo 69.

**ART. 82 *Disciplina dei cantieri***

Per l'apertura di cantieri di qualunque natura in prossimità o che interessano edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920, o all'interno di tali tipologie di edifici, la richiesta di concessione o di licenza dovrà essere integrata di relazione di impatto per la componente vibrazioni, completa delle caratteristiche tecniche riferite al sistema di monitoraggio che si intende impiegare.

**ART. 83 *Disciplina delle attività***

Per l'esercizio di attività temporanee, di concerti e di intrattenimento all'aperto, in prossimità o che interessano edifici storici, la richiesta di concessione o di licenza dovrà essere integrata di cui al successivo art.69. La predetta disposizione non si riferisce agli interventi di emergenza e soccorso, e della protezione civile, i quali dovranno comunque essere segnalati all'ufficio ambiente.

**ART. 84 *Limitazioni alla circolazione di mezzi pesanti***

E' fatto divieto di circolazione di veicoli di qualunque natura con peso superiore a 35 q.li sulle strade con pavimentazione in pietra naturale e sulle strade adiacenti gli edifici

costruiti prima del 1920, così come riportato nel P.R.G. e nella cartografia della zonizzazione acustica del territorio comunale adottata, di cui il presente regolamento è parte integrante; nell'ambito dell'attuazione del P.G.T.U. dovrà essere predisposta idonea segnaletica. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato, i quali saranno costantemente informati delle migliori condizioni di accesso alle varie zone della città in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

### **ART. 85 Disposizioni in materia di traffico**

In considerazione della vulnerabilità alla componente vibrazioni di un numero consistente di edifici ed anche in considerazione della presenza di numerose strade in basolato di pietra naturale, nelle varie fasi di revisione e nella gestione del Piano Urbano del Traffico dovranno essere adottati:

- itinerari opportuni per limitare ed ove possibile eliminare, il traffico veicolare sulle strade in basolato di pietra naturale ed in prossimità di edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920;
- itinerari opportuni per la gestione dell'emergenza e della protezione civile, studiati di concerto con l'ufficio ambiente e con un rappresentante dell'Assessorato ai trasporti e con i rappresentanti degli Enti interessati al controllo ed alla salvaguardia del territorio (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana ed altre Società di Pronto soccorso);

L'ufficio ambiente, ai fini della salvaguardia del patrimonio storico e culturale della città, realizzerà una rete di monitoraggio per la componente vibrazioni, sui principali edifici e/o monumenti maggiormente esposti, per elaborare ed adottare idonee misure di salvaguardia.

### **ART. 86 Modalità di misura**

Con unità di misura viene assunto il valore efficace (R.M.S.) dell'accelerazione espresso in  $\text{mm/s}^2$ . L'analisi in frequenza delle vibrazioni va effettuata in bande di 1/3 di ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi). Le vibrazioni vanno rilevate nel punto

più significativo del locale o dell'edificio interessato dalle vibrazioni, orientando l'accelerometro secondo una tema di assi ortogonali ad un'altezza dal piano pavimento pari a metri 1,20 ed orientati secondo le direttrici:

- verticale: asse Z, ortogonale al pavimento;
- orizzontale: asse X, parallela al piano del pavimento ed ortogonale agli assi X e Z;

Ai fini della previsione di impatto, dei progetti, delle verifiche eventuali e dei collaudi, come indice di riferimento va assunta la condizione peggiore riscontrata.

## **PARTE SETTIMA**

### **Capo XII - Adempimenti**

#### **ART. 87 Istituzione dell'ufficio ambiente**

Per la gestione tecnica ed amministrativa in materia di rumore e vibrazioni, e per l'assistenza al cittadino, è istituito l'ufficio ambiente.

#### **ART. 88 Organico e competenze dell'ufficio ambiente**

Esso è composto da uno o più funzionari tecnici ed è coordinato da un Dirigente, con il supporto di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni. Esso provvede:

- alle informazioni ai cittadini;
- alla formazione dei funzionari tecnici addetti all'esame ed al controllo, e degli agenti di Polizia Municipale;
- all'accertamento delle condizioni dei luoghi in relazione alla pianificazione acustica;

- all'esame dei progetti, ai collaudi funzionali, ai monitoraggi ed ai controlli delle attività rumorose, ai fini della relazione sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo comma 5 della Legge Quadro n° 447/95;
- ai collaudi per il rilascio dei certificati di agibilità/abilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria ed alla verifica delle istanze di valutazione di impatto acustico e di compatibilità ambientale, nonché dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- alla predisposizione di modelli e stampanti per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto del rumore, delle vibrazioni e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla determinazione del valore della polizza fideiussoria per progetti che dall'esame non risultino garantire sufficientemente la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente;
- alla predisposizione delle mappe delle fasce di rispetto, di arretramento, di pertinenza;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento e per la predisposizione degli itinerari per la gestione dell'emergenza e della protezione civile;
- al coordinamento di campagne di informazioni per le scuole ed i cittadini:

***ART. 89 Concessione edilizia, autorizzazione, D.I.A.***

Nella istanza relativa a concessione edilizia, ad autorizzazione e/o, nonché in quelle di variazioni di destinazione d'uso, tali da determinare il cambio di categoria di appartenenza dell'immobile in base alla tabella "B" allegata al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, il richiedente deve indicare gli elementi di calcolo, allegare gli elaboratori del caso, e descrivere:

- il carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali sia per la componente rumore, sia, se ne ricorrono gli estremi, per la componente vibrazioni, eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 16 marzo 1998, e correlati ai valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica approvata;

- la georeferenziazione dei punti di misura, le caratteristiche della catena di misura e dei software revisionali impiegati, allegando copia dei relativi eseguiti con software di sola consultazione e la registrazione su supporto magnetico del segnale audio e/o di vibrazioni (per le registrazioni del segnale vanno utilizzati registratori D.A.T. (Digital Audio Tape));
- la tipologia degli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto dei rumori provenienti dall'esterno: piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;
- gli elementi edili interni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli accorgimenti per il rispetto dei requisiti acustici passivi, cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 integrato dalla circolare per del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 aprile 1966 n°1769, del D.M. Sanità del 5 luglio 1975, del D.M. Pubblica Istruzione del 18 dicembre 1975: piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;
- il tempo di riverbero per ogni ambiente adibito a residenza o ad attività professionali, di terziario, commerciali e/o produttive, per le quali è prevista la presenza di pubblico;
- se l'intervento interessa edifici, o parti di esso, per i quali è previsto il rispetto dei limiti per la componente vibrazioni descritti all'art. 69 del presente regolamento, nella relazione devono essere indicati anche i livelli delle vibrazioni di eventuali sorgenti esterne o di sorgenti interne di futura realizzazione, e gli eventuali accorgimenti per mantenere all'interno dei recettori sensibili i livelli delle vibrazioni entro i limiti descritti all'articolo 69 del presente regolamento;
- progetto acustico e/o di smorzamento delle vibrazioni esecutivo, completo di relazione tecnica e caratteristiche dei materiali impiegati.

### ***ART. 90 Presentazione delle domande per l'esercizio di nuove attività***

Chiunque intenda avviare un'attività di cui al presente Regolamento, deve presentare domanda al Protocollo Generale del Comune, sul modello prestampato da ritirare presso l'ufficio ambiente indirizzata al Sindaco e ottenere la relativa autorizzazione. Le domande devono contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dove intende

svolgere l'attività, la durata e il tipo di attività che intende esercitare, l'incremento di traffico che l'attività può produrre, la congruità delle vie di accesso, la disponibilità di parcheggio. Se il richiedente è una Società legalmente costituita, la domanda deve contenere l'esatta e completa ragione sociale e deve essere firmata da un solo legale rappresentante. Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati tecnici del caso, nonché eventuali altre autorizzazioni amministrative (C.C.I.A.A., R.E.C., ecc.), ovvero il numero di iscrizione attribuito dallo "Sportello delle Imprese e delle Attività" ed informazioni utili alla classificazione della attività, di seguito riportati:

- relazione tecnica nella quale siano indicate le apparecchiature rumorose e/o in grado di produrre e trasmettere vibrazioni per via solida, e gli estremi delle certificazioni cui al D.P.R. n° 459/96;
- carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali sia per la componente rumore, sia, se ne ricorrono gli estremi, per la componente vibrazioni, eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 16 marzo 1998, e correlati ai valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica adottata;
- georeferenziazione dei punti di misura, caratteristiche della catena di misura e dei software revisionali impiegati, allegando copia dei rilievi eseguiti con software di sola consultazione e registrazione su supporto magnetico del segnale audio e/o di vibrazione (per le registrazioni del segnale vanno utilizzati registratori D.A.T. (Digital Audio Tape));
- livelli sonori che si produrranno al confine di proprietà, orario di funzionamento, durata della attività;
- eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto del rumore e delle vibrazioni all'esterno della attività;
- tempo di riverbero per ogni ambiente adibito ad attività professionali, di terziario, commerciali e/o produttive, per le quali è prevista la presenza di pubblico;
- piante, prospetti, sezioni, particolari in scala adeguata (anche dei locali adiacenti in cui il rumore e/o le vibrazioni vengono immesse), con la georeferenziazione delle sorgenti di rumore e/o di vibrazioni e di punti di misura;
- progetto acustico e/o di smorzamento delle vibrazioni esecutivo, completo di

relazione tecnica e caratteristiche dei materiali impiegati.

Per i cantieri edili, la durata del cantiere, la posizione delle apparecchiature rumorose, l'effettivo utilizzo giornaliero e settimanale delle attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, le caratteristiche del sistema di monitoraggio delle vibrazioni nel caso di lavori da eseguire in prossimità di ricettori sensibili. Per i cantieri stradali dovranno essere indicati anche gli itinerari e l'avanzamento delle sorgenti mobili, e, nel caso di lavori interessino ricettori sensibili, o siano eseguiti in prossimità di ricettori sensibili, anche le caratteristiche del sistema di monitoraggio continuo per la componente vibrazioni ed eventuali sistemi di mitigazione provvisoria.

### **ART. 91 Agibilità / abitabilità, autorizzazione**

Sono soggette a collaudo le seguenti attività:

- nuove costruzione relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- ristrutturazione di immobili o singole unità immobiliari relativamente ed agli impianti di condizionamento / ventilazione, di ascensori e montacarichi;
- attività commerciali e/o produttive, ristrutturazioni di partizioni orizzontali, verticali ed impianti cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, limitatamente ai casi di richiesta della polizza fideiussoria;
- attività con impianti o lay-out rumorosi in edifici a destinazione residenziale o mista.

In tutti i casi per i quali è previsto il collaudo, il titolare dell'autorizzazione deve segnalare nel modello prestampato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza le prescritte certificazioni di agibilità, abitabilità, autorizzazione, ai sensi del presente regolamento; dette certificazioni altresì necessarie per la rioccupazione di edifici, o di singole unità immobiliari, che siano stati oggetto di interventi edilizi per i quali è prevista l'applicazione del seguente regolamento (rifacimento di partizioni verticali esterne (facciate) ed interne di separazione tra unità immobiliari distinte, di serramenti, di partizioni orizzontali, di impianti tecnologici), salvo che la concessione o l'autorizzazione rilasciata per gli stessi, non escluda espressamente la concessione di una nuova licenza d'uso. La certificazione di agibilità/abitabilità è subordinata al collaudo funzionale per la verifica dei requisiti acustici e/o del rispetto degli indici di valutazione. Il

collaudo sarà eseguito, a richiesta degli interessati (dal proprietario o dall'avente titolo), entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza; l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità al presente regolamento ed al progetto approvato, sottoscritta da tecnico in possesso dei requisiti cui all'articolo 2 della Legge Quadro n° 447/95, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori. L'esito del collaudo, propedeutico al rilascio della certificazione di agibilità/abitabilità è rilasciata entro i successivi trenta giorni data del collaudo medesimo; nella licenza d'uso è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori e pertinenze in conformità con le indicazioni rilevabili dalla documentazione tecnica depositata presso l'ufficio ambiente. La licenza d'uso ai sensi del presente regolamento è riferita unicamente alle componenti rumore e vibrazioni e non sostituisce le approvazioni delle autorità componenti, previste dalle norme in vigore, per le costruzioni, sia per quelle destinate a residenza, sia per quelle diversamente destinate. In caso di variazione della destinazione d'uso dell'immobile, o di parte di esso cui la licenza d'uso si riferisce, la certificazione decade ed è necessario presentare nuova richiesta di agibilità / abitabilità per la parte dell'immobile interessata dalle vibrazioni. Ove il proprietario, o l'avente titolo, non provveda, l'amministrazione comunale può revocare la certificazione e provvedere in danno del proprietario medesimo, o dell'avente titolo.

#### **ART. 92 Cessione di attività**

In caso di cessione di attività, il cedente dovrà comunicare la cessione all'ufficio ambiente entro il termine di 30 giorni con l'indicazione dei dati del subentrante. Le domande di variazione di titolarità sono istruite dall'ufficio ambiente e all'atto di presentazione della domanda, alla stessa devono essere allegate le dichiarazioni seguenti:

- dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente;
- dichiarazione di accettazione delle eventuali condizioni contenute nell'autorizzazione da parte dell'acquirente.

#### **ART. 93 Variazioni**

Ogni modifica al sistema gestionale, agli impianti ed alle apparecchiature rumorose deve essere comunicata all'ufficio ambiente entro 10 giorni dal suo verificarsi e dovrà essere presentata una nuova richiesta corredata di previsione di impatto acustico.

#### **ART. 94 Restrizioni ai limiti massimi consentiti**

Nel caso che il rumore di residuo (fondo), sia uguale o superiore ai limiti di zona, non è consentito ad alcuna attività di incrementare il livello, salvo nel caso di incremento di breve durata e limitatamente al periodo diurno, comunque previa autorizzazione.

#### **ART. 95 Deroghe**

L'emissione di rumore con componenti impulsive o tonali sia di impianti fissi di nuovo insediamento, sia di impianti esistenti, deve essere limitata, tenuto conto dell'incremento che essi provocano sui valori di emissione. In presenza di rumori con componenti tonali o impulsive, vanno comunque rispettati i valori di emissione e di immissione della classe di destinazione d'uso di appartenenza. In tutti i casi in cui si ravvisi l'interesse pubblico o pubblica utilità, il Sindaco può concedere deroga, dettandone le prescrizioni.

#### **ART. 96 Spese**

Fatti salvi i piani di risanamento a carico degli Enti responsabili delle eccedenze riscontrare rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dalle attività e dagli impianti rumorosi sono a carico del titolare della licenza di esercizio dell'attività, mentre le spese relative ai requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione e degli edifici in fase di ristrutturazione o di futura ristrutturazione saranno a carico dei singoli proprietari. Saranno, altresì a carico dei richiedenti, a seconda dei casi, le spese di istruttoria, di monitoraggio, di controllo o di collaudo eseguiti da parte dell'ufficio ambiente.

#### **ART. 97 Collaudi e controlli**

L'ufficio ambiente, provvede alla verifica della rispondenza dei requisiti tecnici relative alle istruttorie in corso, e partecipa, se richiesto, di concerto con l'A.S.L. territorialmente competente e con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, agli opportuni controlli, agli stabilimenti, officine, laboratori, magazzini, ecc. prioritariamente per una corretta ed

efficace azione di prevenzione e di regolarizzazione delle istruttorie in corso. Se l'attività è svolta in locali di civile abitazione, l'autorizzazione è subordinata a dichiarazione sottoscritta dall'interessato, rilasciata al momento in cui richiede l'autorizzazione, che consente le verifiche di cui al precedente comma. Sono soggetti a collaudo i seguenti casi:

- il rilascio della licenza di esercizio di nuove attività in zone miste od in prossimità di ricettori sensibili;
- il rilascio del certificato di agibilità / abitabilità per nuove costruzioni;
- il rilascio della licenza di esercizio delle attività di ristorazione ed intrattenimento;

Presso l'ufficio ambiente è istituito l'elenco dei professionisti iscritti nell'elenco regionale dei tecnici dei professionisti iscritti nell'elenco regionale dei tecnici competenti che ne avranno fatta domanda; l'elenco è aggiornato periodicamente su segnalazione dei tecnici interessati e/o degli ordini professionali.

#### ***ART. 98 Violazioni***

Le vibrazioni alle norme del presente regolamento, saranno oggetto di prescrizione da parte dell'ufficio ambiente e se non colmate, assoggettate alle sanzioni cui all'articolo 10 della Legge Quadro n° 447/95 e all'articolo 50 del D.Lgs. n° 277/91, e nei casi più gravi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di danno ambientale. Quando trattasi di attività esercitate abusivamente con produzione di rumore superiore ai limiti di emissione e di immissione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente il Sindaco, provvede alle iniziative previste dalle normative violate.

#### ***ART. 99 Provvedimenti***

Quando si verifica il superamento dei limiti cui al presente regolamento, dovute ad inadempimento delle norme contenute nel presente regolamento, il Sindaco, su parere dell'ufficio ambiente, ai fini della salute dei cittadini, può disporre l'attuazione di accorgimenti tecnici, atti ad eliminarlo, ferme restando le sanzioni previste al successivo articolo.

#### ***ART. 100 Sanzioni***

Nel caso non si ottemperi alle prescrizioni conseguenti l'accertamento di violazioni, qualora non costituiscano reato di quelli previsti da altre disposizioni di legge, sono comminate le sanzioni, a seconda dei casi a norma dell'articolo 659 del Codice Penale, dell'articolo 10 della Legge Quadro n° 447/95 e dall'articolo 50 del D.Lgs. del 15 agosto 1991 n° 277.

### ***ART. 101 Altre disposizioni***

Visto l'articolo 6 comma 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, i cittadini esposti al rumore immesso dall'esterno della propria abitazione ed i proprietari di ricettori sensibili sono tenuti, con modalità da concordare di volta in volta, a consentire l'accesso al tecnico competente incaricato dal gestore di attività rumorose, sia per rilievi finalizzati alla previsione di impatto acustico e della propagazione delle vibrazioni funzionali alla redazione del progetto, sia per il collaudo di eventuali opere eseguite ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità. Le norme del presente Regolamento non esonerano dall'osservanza di altre norme di legge o di regolamenti. Per ogni eventuale esigenza in materia di interpretazione ed attuazione della normativa vigente, e di futura emanazione, e per la validazione di modelli revisionali, verrà fatto riferimento all'INCE ITALIA (Istituto Italiano per il Controllo del Rumore e delle Vibrazioni).

## ***PARTE OTTAVA***

### ***Capo XIII - Strumentazione e criteri di misura***

#### ***ART. 102 Strumentazione di misura***

I rilievi strumentali per le previsioni di impatto del rumore, del traffico e delle vibrazioni, e per la redazione dei progetti dovranno essere eseguiti con strumentazione e con modalità conformi a quanto previsto dal presente regolamento e più in generale dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, dal D.M. Ambiente del 16 marzo 1998 e della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 settembre 1966 per la componente rumore e degli articoli 69 e 70 del presente regolamento per la componente vibrazione, ed essere presentati in forma tale da poter consentire agevolmente eventuali

accertamenti tecnici da parte dell'ufficio ambiente. Pertanto i rilievi dovranno essere eseguiti con strumentazione in grado di effettuare l'analisi in tempo reale del fenomeno acustico. I dati dovranno essere forniti su supporto cartaceo ed ove possibile su supporto informatico ivi incluso il software per consultazione dati.

### **ART. 103 Criteri di rilevamento**

I criteri contenuti nel presente articolo si applicano in tutti i casi previsti dal presente regolamento, sia per la componente rumore: verifica dei valori di emissione e di immissione, verifica dei requisiti acustici passivi, progettazione e dimensionamento di interventi per il risanamento e la riduzione delle emissioni sonore, sia per al componente vibrazione: verifica dei valori limite, progettazione e dimensionamento di interventi per il risanamento e al riduzione delle emissioni sonore. Nel caso di domanda di rilascio di concessione edilizia per impianti fissi o mobili e per l'esercizio di attività, il rumore generato da uno o più insediamenti che interessano il punto di misura va rilevato tenendo presente di distinguere, per quanto possibile, le varie fonti rumorose determinando i tempi di funzionamento degli impianti e gli eventuali incrementi al rumore di fondo in relazione ai periodi di funzionamento nell'arco delle 24 ore (funzionamento diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00, notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00). Nel caso di concerti e di manifestazioni all'aperto o all'interno di edifici storici, in funzione della potenza dei diffusori potrà essere richiesta l'installazione di un sistema continuo di monitoraggio delle vibrazioni sulle strutture di ciascun edificio interessato.

### **ART. 104 Descrizione della sorgente e dell'evento**

L'osservazione e le misure devono avere una durata significativa ai fini della rappresentazione del fenomeno acustico e/o vibrazioni, e deve essere motivata in relazione. Il tempo e il periodo di rilevamento sono stabiliti in relazione al tipo di rumore e/o di vibrazione e della domanda di concessione, anche dopo un accurato sopralluogo effettuato all'interno dell'insediamento produttivo, ovvero nell'area in cui si prevede l'insediamento oggetto di domanda di licenza di esercizio o di concessione edilizia, ed in tutti i casi di collaudi e controlli. In ogni caso, affinché la misura del fenomeno acustico o delle vibrazioni possa ritenersi significativa per la rappresentazione del fenomeno stesso, essa deve:

- per eventi sonori specifici, avere durata pari al triplo della durata dell'evento sonoro;
- per eventi sonori che si ripetono in diverse fasce orarie del giorno o della notte, essere ripetute nel periodo di maggior disturbo almeno tre volte;
- per la identificazione del periodo di maggior disturbo avere una durata minima di 24 ore, con prelievi di durata non superiore di un secondo distinti in intervalli di un'ora;
- essere confrontata con i dati della "banca dati delle sorgenti di rumore e di vibrazioni" reperibili presso l'ufficio ambiente.

In caso che all'interno dell'insediamento produttivo esistano cicli di produzione che prevedano l'impiego di mezzi d'opera in movimento, individuati come sorgente di disturbo, dovrà esserne considerata la fase più critica. Al fine di non inquinare le misure, durante i rilievi, il microfono della postazione di misura nei rilievi di rumore e l'accelerometro nei rilievi di vibrazione devono essere posizionati in ambienti in cui non vi è presenza di persone. All'uopo affinché la strumentazione non risulti disattesa durante le misure, vanno impiegati strumenti di misura con cavo di prolunga che consenta all'operatore e ad altri assistenti alle operazioni di monitoraggio, di rimanere, per tutta la durata dei rilievi, in un ambiente separato da quello in cui è posizionato il microfono e/o l'accelerometro. La verifica del tempo di riverbero relativamente ad edifici e/o parti di essi destinati ad attività di intrattenimento, ricreazione, terziario od uffici aperti al pubblico, deve essere effettuata con tecnica M.S.L. (Maximum Length Sequence). Per i rilievi di rumore devono essere annotate dettagliatamente le condizioni meteorologiche al momento del rilievo; per quanto possibile si devono scegliere le condizioni climatiche prevalenti della zona ed in particolare la temperatura, l'umidità relativa, la direzione e l'intensità del vento. Devono comunque essere evitati prelievi di rumore nei periodi di pioggia, neve, nebbia e vento superiore a 1 m/sec. Per rilevamenti di breve durata realizzati in ambiente esterno si deve munire il microfono di schermo di protezione antivento; per rilievi di durata uguale o superiore alle 24 ore è necessario impiegare un microfono per esterni. I rilievi di vibrazione se riguardano la propagazione attraverso strati al di sotto del piano stradale, vanno eseguiti sia in condizioni di bassa umidità, sia in condizioni di elevata umidità. Qualora il fenomeno acustico o di vibrazioni è di misura è di natura complessa, e per i caso di piani di risanamento, alla catena di misura deve essere collegato un registratore di precisione D.A.T. (Digital Audio Tape)

per il riconoscimento qualitativo del segnale, la cui cassetta deve essere allegata alla relazione.

#### **ART. 105 Localizzazione delle postazioni di misura**

Le postazioni di misura vanno localizzate nella posizione più sfavorevole e con le modalità previste dall'articolo 91 del presente regolamento, ed opportunamente georeferenziate nella relazione tecnica, anche con fotografie, al fine di rendere ripetibile e nelle stesse condizioni, la misura effettuata. Nei casi in cui l'attività o l'edificio, o parte di esso, oggetto di monitoraggio non è possibile eseguire il rilevamento nella posizione più sfavorevole, va considerata la posizione più penalizzata ed in grado di rappresentare efficacemente lo stato dei luoghi. Se il rumore proviene da fonti esterne le misure devono essere effettuate con finestre aperte. Rilevamenti con finestre chiuse dovranno essere messi in atto solo quando queste dovranno restare tali per ragioni particolari per tutta la durata del giorno e per tutto l'anno, ed in presenza di impianti artificiali di ventilazione.

#### **ART. 106 Onde stazionarie**

Se si accerta l'esistenza di onde stazionarie i punti di misura devono essere scelti in modo opportuno ed infine deve essere fatta una media dei valori letti in dB(A), misurati con costante di tempo "slow".

### **Capo XIV - Norme finali**

#### **ART. 107 Abrogazioni**

Con l'approvazione del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le norme riguardanti le stesse materie contenute nei precedenti Regolamenti Comunali.

#### **ART. 108 Entrata in vigore**

Le "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INTEGRATIVE DEI REGOLAMENTI EDILIZIO, DI IGIENE, DI POLIZIA MUNICIPALE, NONCHE' DELLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE, PER LE COMPONENTI RUMORE E VIBRAZIONI", approvate in uno con il piano di zonizzazione acustica, ed ogni successiva modifica ed

aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune, ed è dovuto a chiunque spetti, rispettarle.

**ART. 109 Norme finali**

Tutte le attività commerciali e/o produttive sono tenute a presentare istanza, dalla quale risulti che la attività medesima viene svolta nel rispetto del piano di disinquinamento acustico approvato, e ai sensi dell'articolo 15 comma 2 Legge Quadro n° 447/95 il termine per la presentazione è fissato in 180 giorni. Le istanze medesime dovranno presentare dai titolari dell'attività, e dovranno essere corredate di relazione tecnica e quant'altro, a firma di un tecnico in possesso dei requisiti cui all'articolo 2 della Legge Quadro n° 447/95. Nelle istanze potranno essere richiesti fino a 12 mesi quale termine per i lavori di adeguamento, salvo i casi di deroga su istanza motivata. Il suddetto termine non si applica alle costruzioni edilizie cui all'articolo. 2 comma 1, del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, per le quali si applica quanto disposto al precedente articolo 75.

## **APPENDICE**

*Tabelle Allegate al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 -  
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*

**Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (articolo 2)**

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>diurno (6 - 22)</i>	<i>notturno (22 - 6)</i>
Aree particolarmente protette (Classe I)	<b>45</b>	<b>35</b>
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (Classe II)	<b>50</b>	<b>40</b>
Aree di tipo misto (Classe III)	<b>55</b>	<b>45</b>
Aree di intensa attività umana (Classe IV)	<b>60</b>	<b>50</b>
Aree prevalentemente industriali (Classe V)	<b>65</b>	<b>55</b>
Aree esclusivamente industriali (Classe VI)	<b>65</b>	<b>65</b>

**Tabella C - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (articolo 3)**

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>diurno (6 - 22)</i>	<i>notturno (22 - 6)</i>
Aree particolarmente protette (Classe I)	<b>50</b>	<b>40</b>
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (Classe II)	<b>55</b>	<b>45</b>
Aree di tipo misto (Classe III)	<b>60</b>	<b>50</b>
Aree di intensa attività umana (Classe IV)	<b>65</b>	<b>55</b>
Aree prevalentemente industriali (Classe V)	<b>70</b>	<b>60</b>
Aree esclusivamente industriali (Classe VI)	<b>70</b>	<b>70</b>

**Tabella D - Valori di qualità - Leq in dB(A) (articolo 7)**

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>diurno (6 - 22)</i>	<i>notturno (22 - 6)</i>
Aree particolarmente protette (Classe I)	<b>47</b>	<b>37</b>
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (Classe II)	<b>52</b>	<b>42</b>
Aree di tipo misto (Classe III)	<b>57</b>	<b>47</b>
Aree di intensa attività umana (Classe IV) <sup>62</sup>	<b>62</b>	<b>52</b>
Aree prevalentemente industriali (Classe V) <sup>67</sup>	<b>67</b>	<b>57</b>
Aree esclusivamente industriali (Classe VI) <sup>70</sup>	<b>70</b>	<b>70</b>

Per quanto attiene ai valori di attenzione, il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 stabilisce che essi

devono assumere i valori riportati nella tabella C aumentati di 10 dB nel periodo diurno e di 5 dB nel periodo notturno se riferiti ad un'ora. Se relativi ai tempi di riferimento, devono assumere i valori riportati nella Tabella C.